



*Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali*

Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi

ALLEGATO I

INDICE

PARTE A3

Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli (OP) e delle loro associazioni (AOP)3

1. Codici NC relativi ai prodotti oggetto di riconoscimento3
2. Procedure per il riconoscimento delle OP7
3. Adozione dei provvedimenti di concessione e revoca del riconoscimento10
4. Verifica del rispetto delle condizioni per il mantenimento del riconoscimento10
5. Esternalizzazione13
6. Delega all'emissione delle fatture di vendita14
7. Fusioni15

PARTE B15

Fondi di esercizio, programmi operativi e aiuti15

8. Presentazione, durata e contenuto dei programmi operativi15
9. Il fondo di esercizio18
10. Importo dell'aiuto dell'Unione18
11. Aiuto finanziario nazionale (AFN)19
12. Valore della produzione commercializzata VPC20
 - 12.1 VPC per la determinazione del Fondo di Esercizio20
 - 12.2 Condizioni per il calcolo del VPC all'uscita della filiale23
 - 12.3 VPC calcolato per altri fini.24
13. Il periodo di riferimento per il calcolo del VPC24
14. Adempimenti relativi al fascicolo aziendale24
15. Approvazione dei programmi operativi e delle relative modifiche annuali o in corso d'anno.25
16. La rendicontazione27
17. Intestazione dei giustificativi di spesa29
18. Rimborso delle spese sostenute dai soci29
19. La rendicontazione degli investimenti30
20. La rendicontazione dei costi del personale di cui al punto 5 dell'allegato III al regolamento delegato (UE) 2022/12631
21. Erogazione degli aiuti31
22. Conto corrente dedicato32
23. Versamenti e prelievi sul conto corrente dedicato33
24. Sorveglianza e valutazione dei programmi operativi34
25. Relazioni e comunicazioni delle OP35
26. Controlli sull'esecuzione dei programmi operativi36
27. Le condizioni di equilibrio37

PARTE C37

Spese nei programmi operativi delle OP AOP37

28. Spese ammissibili38

- 29. Spese specifiche per il miglioramento della qualità dei prodotti.40
- 30. Personale40
- 31. Attività di ricerca e produzione sperimentale42
- 32. Spese generali42
- 33. Criteri di coerenza e complementarietà tra OCM e Sviluppo Rurale42

PARTE D44

Misure di prevenzione e gestione delle crisi previste nei programmi operativi44

- 34. Fondi di mutualizzazione44
- 35. Ritiri dal mercato46
 - 35.1 Approvazione e rendicontazione dell'intervento dei ritiri nell'ambito dei programmi operativi46
- 36. Promozione e comunicazione47
- 37. Negoziare, attuare e gestire protocolli fitosanitari con Paesi terzi.47
- 38. Investimenti relativi alla gestione dei volumi48
- 39. Reimpianto di frutteti a seguito di estirpazione obbligatoria48
- 40. Assicurazione del raccolto e della produzione48
- 41. Attività di orientamento49

PARTE E49

Mercati rappresentativi49

PARTE F51

Appendici51

- Appendice 1a - schema di lista di controllo della conformità della procedura per il riconoscimento51
- Appendice 1b - schema di lista di controllo per l'approvazione del programma operativo57
- Appendice 1c - Tabella (da redigere in formato Excel) di approvazione degli interventi e delle spese del programma operativo64
- Appendice 2a – tab 175
- Appendice 2a – tab 276
- Appendice 2b – tab 278
- Appendice 2b – tab 378

PREMESSA

Con riferimento alle regole comunitarie stabilite per le OP che possono essere applicate, *mutatis mutandis*, alle AOP, il termine OP è usato anche per indicare le AOP, salvo diversa indicazione.

Le definizioni di cui all'art. 1 del decreto sono di riferimento anche per il presente allegato.

PARTE A

Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli (OP) e delle loro associazioni (AOP)

1. Codici NC relativi ai prodotti oggetto di riconoscimento

I prodotti oggetto di riconoscimento sono individuati dai codici NC della nomenclatura comune doganale e riassunti nella tabella seguente come elencati nella parte IX dell'allegato I al regolamento (UE) n. 1308/2013. Tutti i prodotti, anche quelli non espressamente richiamati in tabella, con codici NC consultabili nel database TARIC all'indirizzo web: <https://aidaonline7.adm.gov.it/nsitaricinternet>, se non espressamente esclusi dalla parte IX dell'allegato I al regolamento (UE) n. 1308/2013, possono essere inclusi nell'attività istituzionale delle OP.

Reg. (UE) n. 1308/2013 allegato I – PARTE IX - Prodotti ortofrutticoli e PARTE X - prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Codice NC	Designazione	Prodotto	Codice NC
0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati	Pomodori, freschi o refrigerati	0702 00 00
0703	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati	Cipolle e scalogni	0703 10
		Aglio	0703 20 00 00
		Porri ed altri ortaggi agliacei	0703 90 00
0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati	Cavolfiori e cavoli broccoli	0704 10 00
		Cavoletti di Bruxelles	0704 20 00 00
		Cavoli bianchi e cavoli rossi	0704 90 10 00
		Altri prodotti commestibili del genere <i>Brassica</i>	0704 90 90
0705	Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium spp.</i>) fresche o refrigerate	Lattughe a cappuccio	0705 11 00 00
		Altre lattughe	0705 19 00 00
		Cicoria Witloof (<i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i>)	0705 21 00 00
		Altre cicorie	0705 29 00 00
0706	Carote, navoni, barbabietole da	Carote e navoni	0706 10 00

	insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati	Altre radici commestibili	0706 90
0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati	Cetrioli	0707 00 05
		Cetriolini	0707 00 90 00
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati	Piselli (<i>Pisum sativum</i>)	0708 10 00
		Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.)	0708 20 00
		Altri legumi	0708 90 00
ex0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi quelli delle sottovoci 0709 60 91, 0709 60 95, ex 0709 60 99 del genera Pimenta, 0709 92 10, 0709 92 90	Asparagi	0709 20 00
		Melanzane	0709 30 00 00
		Sedani, esclusi i sedani rapa	0709 40 00
		Peperoni	0709 60 10 00
		Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)	0709 70 00 00
		Insalate, diverse dalle lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e dalle cicorie (<i>Cichorium</i> spp.)	0709 99 10 00
		Bietole da costa e cardi	0709 99 20 00
		Capperi	0709 99 40 00
		Finocchi	0709 99 50 00
		Zucchine	0709 93 10 00
		Carciofi	0709 91 00 00
		Altri ortaggi e legumi	0709 99 90
		Prezzemolo	0709 99 90 40
Funghi e tartufi	070951		
ex 0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati ma non idonei all'alimentazione nello stato in cui sono presentati (allegato I, parte X reg. 1308/2013)	Mais dolce	0711 90 30
ex 0712	Ortaggi o legumi secchi anche tagliati a pezzi o tritati o polverizzati ma non atte all'alimentazione umana (allegato X, parte 10 reg.	Mais dolce	0712 90 11 0712 90 19

	1308/2013)		
0714	Patate dolci	Patate dolci	0714 20
ex 714	Topinambur	Topinambur	0714 90 90
ex0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgucciate o decorticate, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce 0802 70 00, 0802 80 00	Mandorle	0802 11 (con guscio) 0802 12 (sgusciate)
		Nocciole (<i>Corylus</i> spp.)	0802 21 00 00 (con guscio) 0802 22 00 00 (sgusciate)
		Noci comuni	0802 31 00 00 (con guscio) 0802 32 00 00 (sgusciate)
		Castagne e marroni (<i>Castanea</i> spp.)	0802 41 00 00
		Pistacchi	0802 51 00 00
		Altre frutta a guscio, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce 0802 70 00	ex0802 90
		0804	Fichi, freschi Ananassi, Avogadi, Guaiave, manghi e mangostani
0805	Agrumi, freschi o secchi	Arance	0805 10
		Mandarini, compresi i tangerini e satsuma (o sazuma);	0805 21
		Clementine	0805 22 00
		Wilking e simili ibridi di agrumi	0805 29 00
		Pompelmi e pomeli	0805 40 00
		Limoni (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>) e limette (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>)	0805 50
		Altri agrumi tra cui: Cedro (<i>Citrus medica</i>) e	0805 90 00

		Bergamotto (<i>Citrus bergamia</i>)	
0806 10 10	Uve da tavola, fresche	Uve da tavola, fresche	0806 10 10
0807	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi	Cocomeri	0807 11 00 00
		Altri meloni	0807 19 00
0808	Mele, pere e cotogne, fresche	Mele	0808 10
		Pere	0808 30
		Cotogne	0808 40 00 00
0809	Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche	Albicocche	0809 10 00 00
		Ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>)	0809 21 00 00 0809 29 00 00
		Altre ciliege	
		Pesche, comprese le pesche noci	0809 30
		Prugne e prugnone	0809 40
0810	Altra frutta fresca	Fragole	0810 10 00 00
		Lamponi, more di rovo o di gelso e morelamponi	0810 20
		Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere <i>Vaccinium</i>	0810 40
		Kiwi (<i>Actinidia deliciosa</i>)	0810 50 00 90
		Kiwi (<i>Actinidia sinensis</i>)	0810 50 00 10
		Altre frutta fresche	0810 90
		Melograno Fico d'india	0810 90 75 30 0810 90 75 50
0910 20	Zafferano	Zafferano	0910 20
ex 0910 99	Timo, fresco o refrigerato	Timo, fresco o refrigerato	ex0910 99
ex1211 90 86	Basilico, melissa, menta, origano – maggiorana selvatica (<i>Origanum vulgare</i>), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati	Basilico, melissa, menta, origano/ maggiorana selvatica (<i>Origanum vulgare</i>), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati	ex1211 90 86
1212 92 00	Carrube	Carrube	1212 92 00 00

2. Procedure per il riconoscimento delle OP

Alla richiesta di riconoscimento presentata dall'OP alla Regione, è allegata la documentazione comprovante la presenza dei requisiti per il riconoscimento previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare agli articoli 152, 153, 154 e 160.

Di seguito si richiamano i requisiti essenziali che le OP devono possedere al momento della presentazione della domanda di riconoscimento ed essere mantenuti in seguito al riconoscimento avvenuto:

- Personalità giuridica e forma societaria rispondente alle disposizioni nazionali;
- Numero minimo di soci e Valore della produzione commercializzabile minimo stabiliti dal decreto;
- Presenza, nello statuto, degli obblighi e delle disposizioni previste dagli articoli 153 e 160 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- Perseguimento almeno degli obiettivi elencati all'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), punti i), ii) e iii) del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- Disponibilità, anche attraverso l'esternalizzazione ove consentito, di personale, strutture e mezzi tecnici per il perseguimento delle finalità per le quali il riconoscimento è chiesto;
- Criteri di democraticità nel controllo dell'organizzazione.

Alla richiesta di riconoscimento deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Atto costitutivo e statuto conformi al regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Composizione degli Organi sociali in carica e delibera di conferimento incarico al legale rappresentante, di presentare l'istanza di riconoscimento con l'indicazione dei prodotti per i quali si chiede il riconoscimento.
3. Elenco soci produttori aderenti presenti alla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, completato, in caso di soci produttori persone giuridiche, dell'elenco soci relativo. I soci produttori che non dispongono di dati storici sono considerati ai fini del numero minimo a condizione che siano titolari di un fascicolo aziendale e che abbiano sottoscritto con l'OP impegni di conferimento.
4. Dichiarazione che i soci non svolgono attività concorrenziale a quella dell'OP.
5. Relazione sulla propria organizzazione amministrativa, tecnica e commerciale. In particolare, dovrà essere indicato l'organigramma dell'organizzazione con la descrizione dei diversi livelli gestionali, delle relazioni intercorrenti fra le varie aree e figure presenti in azienda e le rispettive responsabilità. Per l'organizzazione tecnica andrà evidenziato come e con quale personale verrà garantita l'assistenza tecnica ai vari livelli (in campo, al conferimento, lavorazione e stoccaggio, ecc..). Per la parte commerciale dovrà essere evidenziata la struttura dell'ufficio commerciale e come verrà svolta l'attività di commercializzazione (direttamente, con il ricorso all'esternalizzazione, tramite filiale). In caso di commercializzazione attraverso una filiale, dovrà essere descritta la struttura della filiale e indicata la composizione degli organi sociali.
6. Relazione sulle strutture operative di cui si avvale l'OP, compresi i locali della sede, loro ubicazione, stato e potenzialità in relazione alla produzione trattata, con indicazione del personale amministrativo, commerciale, tecnico ad esse dedicato. Per gli elementi di cui non dispone in proprio l'OP deve specificare come intende sopperirvi. La relazione deve essere accompagnata da apposita documentazione.
7. Titolo di proprietà, possesso o disponibilità formalizzata con atto registrato, tramite propri associati, AOP e/o filiali comprese quelle controllate per almeno il 90%, delle strutture, delle attrezzature, dei mezzi tecnici necessari per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Reg.

(UE) n. 1308/2013 nonché, ove pertinenti, i contratti/accordi di esternalizzazione. Per i beni non in proprietà, dovrà esserne documentata la titolarità in capo al concedente e la disponibilità assicurata per almeno la durata del programma operativo.

8. Prospetto del valore della produzione commercializzabile relativa al periodo di riferimento, calcolata conformemente alle indicazioni contenute agli articoli 30 e 31 del regolamento delegato, articolata per Regione di provenienza, distinto per specie e con l'indicazione della superficie relativa ad ogni prodotto.
9. Se del caso, bilancio dell'esercizio relativo al periodo di riferimento, depositato presso la camera di commercio competente.
10. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante, che attesta che le singole aziende associate hanno i fascicoli aziendali regolarmente costituiti e aggiornati.

Le Regioni possono definire eventuali integrazioni all'elenco.

Al fine di consentire alle Regioni l'espletamento delle attività di controllo previste per l'adozione del provvedimento di riconoscimento, le OP, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 del decreto, devono preventivamente inserire sul SIAN le informazioni relative all'Anagrafica Soci di tutti i produttori facenti parte delle rispettive compagnie sociali, sia direttamente che indirettamente tramite persone giuridiche. In tale ambito, i dati dell'Anagrafica Soci costituiscono l'unico riferimento ufficiale.

Le Regioni verificano la presenza dei requisiti per il riconoscimento, anche sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale dei produttori presenti nell'Anagrafica Soci, sulla base della documentazione presentata e attraverso accertamenti in loco. In particolare, detti accertamenti riguardano:

- a) il valore della produzione commercializzabile da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento. A tal fine, il fatturato derivante da prodotti trasformati è preso in considerazione nella misura massima prevista dall'articolo 31, paragrafo 2 del regolamento delegato (UE) 2022/126;
- b) il rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n.1308/2013, nonché l'assunzione della forma giuridica societaria, prevista dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto;
- c) la rispondenza delle superfici e delle relative produzioni dichiarate dalle OP. Tale verifica è effettuata mediante verifiche informatiche e amministrative nell'ambito del Sistema Integrato di gestione e Controllo (SIGC), sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale dei produttori presenti nell'Anagrafica Soci ed eventualmente mediante accertamenti in loco. Le predette verifiche interessano un campione variabile, secondo le dimensioni dell'OP, non inferiore al 5% della superficie dichiarata, per le superfici fino a 1.000 ettari, e dell'1% in caso di superfici eccedenti tale limite. I produttori con fascicolo aziendale non presente o non aggiornato non sono presi in considerazione nella compagnia sociale.
- d) ai fini del riconoscimento, il periodo di riferimento per il calcolo del VPC è individuato conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 15 del decreto.

I risultati dei controlli svolti sul campione di cui alla lettera c) vengono estesi, per proiezione, alla totalità dei produttori aderenti all'OP richiedente il riconoscimento e alle relative superfici e produzioni dichiarate, al fine di stabilire il rispetto dei requisiti prescritti.

Se dai controlli si evidenzia che talune procedure messe in atto dall'OP potrebbero essere lesive della *clausola di elusione* di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Regione dispone i necessari approfondimenti.

In merito, al fine di analizzare le aree di maggiore criticità, nella tabella seguente si riporta l'elenco minimo degli indicatori che le Regioni dovranno prendere in considerazione nella fase istruttoria del riconoscimento.

indicatore	A Parametro minimo	B Parametro riscontrato	Condizione di rischio	Peso ponderato
VPC minimo per il riconoscimento	€	€	B < al 110% di A	2
VPC riferito all'attività principale dell'OP	> al 50% del VPC complessivo%	B > 50% e < 60%	2
VPC filiale90% riferito all'attività principale della filiale	> al 50% del VPC complessivo%	B > 50% e < 60%	0.5
Numero soci	n.	n.	B = A+2	2
Struttura commerciale, contabile, tecnica	Minimo n. 1 addetto per settore	n.	B=A	0.5 - 0.5 - 0.5
Esternalizzazione		SI	B = SI	1
Delega alla fatturazione		SI	B = SI	1

Fasce di rischio in relazione al peso ponderato:

intervallo	fascia di rischio
< di 2	Bassa
da 2 a 5	Moderata
> 5	Alta

Gli organismi associativi allegano alla domanda di adesione l'elenco dei produttori obbligati al conferimento in quanto si sono impegnati a conferire prodotti per i quali l'Organismo associativo ha chiesto l'adesione all'OP.

Il verbale sulla valutazione della domanda di riconoscimento deve dare puntuale evidenza della procedura seguita, degli elementi verificati e dei risultati.

Nell'appendice 1 si riporta lo schema di check list che le Regioni devono utilizzare e che possono eventualmente integrare con gli elementi aggiuntivi ritenuti opportuni. La check list è accompagnata dal verbale anzidetto.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 del regolamento di esecuzione, per il riconoscimento delle AOP le Regioni utilizzano, ove compatibili, i dati e la documentazione delle singole OP socie già in loro possesso.

Le Regioni svolgono i controlli di competenza in tempo utile per poter assumere la decisione in merito al riconoscimento entro quattro mesi dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 154, paragrafo 4 lettera a) del regolamento (UE) n.1308/2013.

Se alla richiesta di riconoscimento è associata la richiesta di approvazione del primo programma operativo, la decisione sul riconoscimento, affinché il programma operativo possa essere realizzato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, deve essere adottata prima di quella relativa al programma operativo e comunque entro il 31 dicembre dell'anno nel quale la domanda è presentata.

Qualora l'OP abbia soci in più Regioni, i relativi accertamenti saranno effettuati dalle Regioni nel cui territorio ricadono le aziende dei soci, su richiesta della Regione competente secondo il campione di cui alla precedente lettera c).

Qualora ricorrano obiettive condizioni di difficoltà operativa per l'effettuazione degli accertamenti, fermo restando il rispetto del termine per il riconoscimento, gli accertamenti medesimi possono essere conclusi entro il sesto mese successivo alla data del riconoscimento; in tal caso l'OP beneficia di eventuali aiuti ad avvenuta conclusione degli accertamenti.

3. Adozione dei provvedimenti di concessione e revoca del riconoscimento

Il provvedimento di riconoscimento deve riportare, tra l'altro, i seguenti elementi:

- ragione sociale come risulta dallo statuto e la sigla se presente;
- la sede;
- il Codice fiscale;
- la forma societaria indicando a quale lettera dell'articolo 2, comma 5, del decreto, fa riferimento;
- i prodotti per i quali il riconoscimento è concesso e il relativo codice NC, precisando se il riconoscimento è riferito esclusivamente a prodotti destinati alla trasformazione;
- il VPC, con la precisazione dell'eventuale applicazione della riduzione per le OP che trattano esclusivamente produzioni biologiche;
- il numero dei soci produttori e il numero di produttori totali;
- l'indicazione dell'eventuale status di OP transnazionale.

Il provvedimento di riconoscimento è immediatamente e contemporaneamente notificato all'Organismo pagatore e al Ministero, che previa verifica della completezza del provvedimento assegna all'OP il codice univoco IT e la iscrive nell'elenco nazionale.

La richiesta di modifica della lista dei codici NC, sia in aggiunta che in eliminazione, da parte di una OP riconosciuta, non comporta una nuova procedura di riconoscimento. Tuttavia, in caso di richiesta di aggiunta di codici, l'OP deve dimostrare l'effettiva disponibilità dei nuovi prodotti, che può essere comprovata con l'acquisizione di impegni di conferimento o di coltivazione o di altri documenti individuati dalla Regione, nonché l'idoneità della struttura tecnico-commerciale a gestire la nuova realtà e la Regione dovrà svolgere le verifiche conseguenti. La modifica della lista deve essere comunicata al Ministero e all'Organismo pagatore.

In caso, invece, di revoca del riconoscimento, il provvedimento della Regione deve riportare in maniera esaustiva le motivazioni per cui si procede alla revoca e, nel caso di OP con programma operativo ove sono presenti impegni di spesa pluriennali o investimenti per i quali non sono ancora scaduti i vincoli assunti, disporre sul seguito da dare.

Il provvedimento di revoca è immediatamente notificato all'Organismo pagatore e al Ministero, che cancella l'OP dall'elenco nazionale.

4. Verifica del rispetto delle condizioni per il mantenimento del riconoscimento

In applicazione dell'articolo 154, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, che prevede che le OP/AOP devono essere sottoposte, ad intervalli predeterminati, a controlli atti a verificare la permanenza dei requisiti per mantenere il riconoscimento, ciascuna OP con programma operativo è sottoposta ai controlli oggetto del presente capitolo, almeno una volta ogni tre anni.

Per le OP/AOP con un programma operativo, la verifica sul rispetto delle condizioni per il mantenimento del riconoscimento è effettuata dagli Organismi pagatori, competenti per territorio, nell'ambito dei controlli in loco.

Le verifiche in loco, su aziende o strutture situate in ambito territoriale diverso da quello di competenza dell'Organismo pagatore responsabile del controllo, sono svolte, su richiesta, dagli organismi pagatori competenti per territorio.

Per le AOP, nell'analisi di rischio l'Organismo pagatore deve tenere conto anche di eventuali OP aderenti riconosciute in Regioni diverse da quelle di propria competenza. In tal caso i controlli in

loco verranno svolti dall'Organismo pagatore competente per territorio, su richiesta dell'organismo pagatore responsabile del controllo della domanda di auto.

Le Regioni eseguono i controlli di che trattasi sulle OP/AOP che non hanno presentato il programma operativo, almeno una volta ogni cinque anni.

Le Regioni, ove lo ritengano necessario, eseguono il controllo sul rispetto delle condizioni per il mantenimento del riconoscimento per le OP/AOP con un programma operativo. Le verifiche in loco, su aziende o strutture situate in ambito territoriale diverso da quello di competenza della Regione che procede al controllo, sono svolte, su richiesta, dalle Regioni competenti per territorio.

Al fine di uniformare a livello nazionale le procedure per l'effettuazione dei controlli, le Regioni si riferiscono ai criteri e alla modulistica adottata dagli Organismi pagatori di riferimento.

Le verifiche sulla permanenza dei requisiti per mantenere il riconoscimento hanno lo scopo di accertare, tra l'altro:

- a) l'esatta osservanza delle norme comunitarie, nazionali e regionali che regolano l'attività delle OP, con particolare riguardo al loro funzionamento;
- b) la regolare tenuta della documentazione relativa alla produzione conferita, a quella acquistata e a quella commercializzata;
- c) il controllo democratico, sulla base di una analisi dei rischi, onde verificare l'assenza di situazioni di abusi di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento dell'OP. Le deliberazioni delle assemblee, in particolare quelle di approvazione dei programmi operativi e delle singole annualità, devono dare evidenza dei soci presenti per mezzo del foglio di firma da allegare alle delibere e indicare il numero di voti complessivi e quelli attribuiti ai singoli soci produttori;
- d) con riguardo all'attività principale, si precisa che dovrà essere considerata la modalità e la misura con cui l'OP ha provveduto a concentrare e commercializzare la produzione dei propri aderenti.

Nell'ambito della verifica dell'attività principale dell'OP occorre prendere in considerazione anche le modalità di utilizzo dei marchi/loghi di fabbrica e dei marchi/loghi commerciali sia dell'OP che delle filiali controllate per almeno il 90%, sia dei propri soci, nonché delle forme di visibilità che l'OP mette in atto per dare evidenza del proprio ruolo nell'attività di concentrazione e commercializzazione dell'offerta. Ove la strategia commerciale dell'OP preveda l'utilizzo di loghi/marchi commerciali dei soci, il logo/marchio commerciale dell'OP deve essere sempre associato con adeguata visibilità.

La verifica dell'attività principale viene effettuata anche nei confronti delle filiali che soddisfano il requisito del 90% di cui all'articolo 31, paragrafo 7 del regolamento delegato (UE) 2022/126.

Quando l'OP, per giustificate situazioni, commercializza con marchi/loghi che fanno riferimento a propri soci, deve averne acquisita e registrata la proprietà o il legittimo diritto all'uso anche in forma non esclusiva.

Ove l'OP abbia esternalizzato una parte dell'attività di commercializzazione, la verifica dovrà prendere in considerazione la documentazione di supporto e le modalità del controllo e supervisione dell'accordo commerciale svolte dall'OP.

Le consegne del prodotto effettuate direttamente dai membri dell'OP ai clienti devono essere autorizzate in rapporto alle esigenze della strategia di commercializzazione dell'OP che è anche responsabile nei confronti del cliente della conformità del prodotto alle norme di commercializzazione, compresa la sicurezza alimentare.

- e) Il rispetto del VPC minimo. A tal fine il valore della produzione commercializzata da prendere in considerazione è quello ottenuto nell'anno considerato, dalla vendita dei prodotti oggetto di riconoscimento conferiti dai propri soci calcolata conformemente all'articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2022/126, desunta dalla fatturazione della OP e/o dei propri soci con delega alla fatturazione e/o della filiale di cui all'articolo 31 paragrafo 7 del regolamento delegato (UE) 2022/126.

Il predetto valore, oltre che superare il livello minimo stabilito, deve essere prevalente rispetto a quello ottenuto dalla vendita dei prodotti oggetto del riconoscimento, acquistati da produttori che non sono soci di un'organizzazione di produttori né di un'associazione di organizzazioni di produttori o acquistati da soci dell'OP e conferiti all'OP.

Il valore del prodotto eventualmente acquistato da altre OP riconosciute non è contabilizzato ai fini dell'attività principale, né ai fini di altre attività relative al riconoscimento.

- f) Il rispetto del numero minimo di soci. A tal fine si applica la procedura di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto indipendentemente dalla data di riconoscimento dell'OP.
- g) La corrispondenza tra i prodotti che concorrono a determinare il VPC e i codici NC per i quali l'OP è riconosciuta.

I controlli di cui sopra sono effettuati anche attraverso l'esame di documentazione amministrativa e contabile, in particolare:

- a) libro soci;
- b) bilanci;
- c) fascicolo aziendale e, se del caso, catastino;
- d) principali deliberazioni degli organi sociali;
- e) resoconti sull'attività svolta;
- f) atti di disponibilità di strutture, impianti ed attrezzature.

Tale documentazione è fornita dalle OP e dalle AOP, anche su base informatica, secondo i criteri temporali stabiliti dalle Amministrazioni.

Le OP, oltre alla documentazione precedentemente indicata, mettono a disposizione i documenti relativi alla produzione prevista e conferita da ciascun socio produttore oltre che acquistata, sia direttamente dall'OP che dai soci produttori, distinta per tipologia e quantità, e alla produzione commercializzata, distinta per tipologia, quantità, valore e destinazione, nonché la documentazione comprovante l'attività di monitoraggio del rispetto degli obblighi di conferimento e le eventuali sanzioni adottate.

Il rispetto degli obblighi di conferimento da parte dei produttori è verificato, oltre che dalla consultazione dei registri IVA, anche sulla base della produzione conferita messa a confronto con la superficie impegnata e con altri elementi quali le rese ufficiali ISTAT, le rese definite dal Ministero con il DM dell'11 aprile 2016 n. 3824, relativo alle rese benchmark per le colture vegetali e altre disposizioni anche regionali in materia di attestazione delle rese medie annue e delle rese massime assicurabili, nonché la storicità della produzione o la resa media dell'OP/soci produttori.

Gli accertamenti sulla consistenza delle superfici, se del caso effettuati anche in loco, finalizzati, in particolare, alla verifica del volume della produzione conferita, interessano un campione non inferiore all'1% della superficie complessiva afferente alla base sociale della OP. A tal fine sono presi in considerazione anche i dati rilevati nel corso delle verifiche in corso d'anno. La percentuale dei produttori interessati ai controlli è stabilita tenuto conto delle situazioni specifiche.

Al fine di stabilire il rispetto dei requisiti prescritti, i risultati dei controlli svolti sul campione vengono estesi, per proiezione, alla totalità dei produttori aderenti all'OP ed alle relative superfici e produzioni dichiarate, fatta salva la coerenza dei dati accertati con le rese medie di riferimento.

La consistenza della base associativa è verificata anche per mezzo delle informazioni che, ai sensi dell'articolo 15, comma 4 del decreto, l'OP ha l'obbligo di trasmettere alle Regioni e all'Organismo pagatore entro il 15 febbraio di ogni anno.

Ove necessario e in particolare per le OP organizzate in strutture di secondo grado, le verifiche si completano con l'esame della documentazione amministrativa e contabile dei soci, se del caso presso la loro sede.

Gli accertamenti sull'anagrafe dei produttori come definita in ambito SIAN vertono anche sui riferimenti catastali dei terreni e sulle eventuali adesioni di produttori a due o più OP per lo stesso prodotto, utilizzando la procedura Anagrafica Soci, nonché le informazioni contenute nei fascicoli aziendali dei produttori soci dell'OP.

Al fine di evitare duplicazioni di controlli, la Regione acquisisce le risultanze dei controlli in loco sulle domande di aiuto per i programmi operativi, già svolti dall'Organismo pagatore e comunicati ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3 del decreto.

Se dal controllo emerge l'inosservanza delle condizioni di riconoscimento, l'Organismo pagatore applica le regole previste, per quanto di competenza, e al contempo informa la Regione responsabile per il riconoscimento, per gli eventuali aspetti di competenza. Allo stesso modo procede la Regione qualora sia stata lei ad effettuare il controllo sul mantenimento delle condizioni di riconoscimento.

Il verbale sulla valutazione del mantenimento dei requisiti per il riconoscimento deve dare puntuale evidenza della procedura seguita, degli elementi verificati e dei risultati.

Le verifiche precedentemente indicate sono applicate *mutatis mutandis* anche alle AOP, per quanto compatibili.

Se l'OP attua un programma operativo e se, al momento di presentare domanda per un nuovo programma operativo, la maggior parte del valore della produzione commercializzata è realizzato in una Regione diversa da quella che ha rilasciato il riconoscimento, la competenza della Regione in cui si trova è mantenuta fino al termine dell'attuazione del nuovo programma operativo.

Tuttavia, se al termine dell'attuazione del nuovo programma operativo la maggior parte del valore della produzione commercializzata è ancora realizzato nell'altra Regione, la competenza è trasferita in quest'ultima Regione, insieme alla sede operativa effettiva o legale, a meno che le Regioni interessate convengano diversamente.

5. Esternalizzazione

Le OP e le AOP che intendono esternalizzare talune attività devono, a seguito di apposita delibera dell'assemblea, o del CdA da ratificare alla prima assemblea utile, preventivamente stipulare per iscritto un accordo commerciale, che può assumere la forma di contratto, protocollo o convenzione, con l'indicazione puntuale dei servizi affidati, degli obiettivi, delle condizioni di risoluzione dell'accordo, nonché di ogni altro elemento che consenta all'OP il controllo delle attività esternalizzate.

L'OP resta responsabile della gestione, del controllo, della supervisione dell'accordo commerciale e delle attività esternalizzate e deve conservare la documentazione che dia evidenza del proprio operato.

Le attività da esternalizzare possono riguardare anche le operazioni di commercializzazione nei limiti stabiliti dal decreto, di trasformazione dei prodotti e di fornitura di mezzi tecnici.

In caso di esternalizzazione dell'attività di commercializzazione, il contratto deve prevedere il mantenimento della proprietà del prodotto in capo all'OP e il VPC si calcola conformemente a quanto disposto dell'articolo 31, paragrafo 8 del regolamento delegato (UE) 2022/126.

In caso di esternalizzazione dell'attività di trasformazione, l'OP non potrà rivendere il prodotto trasformato alla ditta che ha proceduto alla trasformazione, o a società ad essa collegate.

Il ricorso all'esternalizzazione fa salvi i parametri di spesa definiti nei regolamenti comunitari e nella normativa nazionale, nonché le tipologie di spese non ammissibili ai sensi dell'allegato II del regolamento delegato.

L'OP conserva per un periodo minimo di cinque anni la documentazione connessa all'attività esternalizzata.

Le attività effettuate da una AOP, da una filiale che soddisfa il requisito del 90% di cui all'articolo 31, paragrafo 7 del regolamento delegato e, nel caso di OP costituite in forma di cooperativa, da una cooperativa di cui l'OP è socia, si considerano svolte dall'organizzazione di produttori medesima.

6. Delega all'emissione delle fatture di vendita

L'autorizzazione all'OP a delegare ai propri soci produttori l'emissione delle fatture, ai sensi di quanto previsto all'articolo 7 del decreto, può essere concessa dalla Regione competente in presenza delle seguenti condizioni:

- a) l'OP deve essere titolare di un programma operativo o avere presentato la richiesta di approvazione del programma operativo;
- b) impegno scritto dell'OP a delegare l'emissione delle fatture solo a soci produttori costituiti in forme societarie che già esercitano un'efficace concentrazione del prodotto e che associano almeno 10 aziende singole;
- c) presenza, presso la sede dell'OP o di una sua filiale controllata per almeno il 90%, di un ufficio commerciale idoneo a gestire tutte le fasi della commercializzazione dell'intera produzione sociale, compresa quella dei soci produttori a cui verrà delegata l'emissione delle fatture.

Le fatture emesse su delega devono:

- riferirsi a operazioni di vendita disposte dall'ufficio commerciale di cui alla lettera c) nel rispetto dei listini di prezzo da esso definiti;
- riportare il riferimento ad un contratto/accordo commerciale sottoscritto dall'OP;
- riportare il nome dell'OP alla quale il socio produttore aderisce;
- essere riferite a singole conferme di vendita e acquisite in copia agli atti dell'OP, con cadenza almeno bimestrale, o riportate in un elenco dettagliato predisposto con la medesima tempistica.

L'OP autorizzata a delegare l'emissione delle fatture sottoscrive un apposito accordo con il socio produttore interessato.

In ogni caso l'OP mantiene ed esercita l'esclusiva competenza su tutte le fasi della commercializzazione concernenti, in particolare, la decisione sul prodotto da vendere, le condizioni di vendita, la forma di vendita, la negoziazione della quantità e del prezzo, nonché la firma dei contratti.

L'OP deve, altresì, indicare il valore delle fatture emesse su delega, nella nota integrativa al proprio bilancio.

La durata dell'autorizzazione alla concessione della delega all'emissione delle fatture è annuale.

La Regione può revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento a seguito dell'esito negativo dei controlli sul rispetto delle condizioni per l'esercizio dell'autorizzazione stessa.

La delega concessa per l'emissione delle fatture si intende riferita anche agli scontrini delle vendite al dettaglio emessi alle condizioni riportate al capitolo 12.1. In tal caso le disposizioni del presente capitolo si applicano per quanto compatibili.

L'autorizzazione alla concessione della delega alla fatturazione rappresenta un criterio dell'analisi dei rischi predisposta dalle Regioni e dagli Organismi pagatori per i controlli di rispettiva competenza.

7. Fusioni

La fusione, di cui all'articolo 12 del decreto, dovrà essere formalizzata dalle assemblee delle strutture interessate, che decidono anche in merito alla gestione degli eventuali programmi operativi.

Qualora nel processo di fusione sono coinvolte OP e/o AOP con programmi operativi in corso, le OP e le AOP soggette alla revoca del riconoscimento, possono mantenere i medesimi programmi fino al termine dell'annualità in corso.

I soggetti derivati da fusioni conformemente alle richiamate disposizioni, per usufruire dei benefici previsti dall'articolo 52, paragrafo 3, lettera h) del regolamento (UE) 2021/2115, devono impegnarsi, nel progetto di fusione, a mantenere la compattezza sociale, strutturale e commerciale per un periodo minimo di 5 anni.

PARTE B

Fondi di esercizio, programmi operativi e aiuti

8. Presentazione, durata e contenuto dei programmi operativi

Programma operativo pluriennale

Il programma operativo di una OP deve comprendere anche le eventuali parti (obiettivi, interventi e tipi di intervento, e relativi costi) contemplate nel programma operativo della AOP a cui aderisce.

Il programma operativo di una AOP dovrà riportare distintamente il programma o la parte di programma di ciascuna OP aderente, anche ai fini della tracciabilità degli interventi e delle relative spese.

Le OP, i cui interventi sono compresi nel programma operativo di una AOP riconosciuta in altra Regione, ne danno informazione alla propria Regione, dalla quale restano dipendenti per tutti gli altri aspetti connessi al riconoscimento.

Nel caso di programmi presentati da OP/AOP con soci in più Regioni, i relativi accertamenti saranno effettuati dalle Regioni interessate su richiesta della Regione competente per l'approvazione dei programmi operativi. Nel caso in cui le Regioni interessate comunichino l'impossibilità di assolvere alla richiesta o non vi corrispondano entro il termine di trenta giorni,

la Regione competente, sentite le Regioni interessate, individua le procedure necessarie al soddisfacimento dell'istruttoria.

I programmi operativi sono poliennali con durata variabile da tre a sette anni e hanno l'anno solare come periodo di svolgimento, ovvero con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione e termine il 31 dicembre.

In deroga al comma precedente, le domande di aiuto possono riguardare spese programmate ma non sostenute, a condizione che sia dimostrato che:

- a) le operazioni di cui trattasi non hanno potuto essere eseguite entro il 31 dicembre dell'anno di esecuzione del programma operativo per motivi indipendenti dalla volontà dell'OP o dell'AOP
- b) dette operazioni possono essere eseguite entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello per il quale è chiesto l'aiuto e
- c) un contributo equivalente dell'organizzazione di produttori rimane nel fondo di esercizio dell'OP o dell'AOP.

Anche nei casi di proroga oltre il 31 dicembre del termine di approvazione del programma operativo, il provvedimento di approvazione stabilisce comunque che le spese sono ammissibili a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla domanda. Non sono in ogni caso ammissibili le spese sostenute prima del riconoscimento dell'OP, fatte salve le spese per la creazione di organizzazioni produttori transazionali o associazioni di organizzazioni produttori transazionali.

Il programma operativo è sempre accompagnato dal progetto esecutivo relativo alla prima annualità.

Al fine di ottenere la necessaria uniformità di gestione e agevolare il monitoraggio e la compilazione dei rapporti annuali da trasmettere alla Commissione europea, l'AGEA in accordo con il Ministero, le Regioni e le Province autonome curerà e aggiornerà le necessarie procedure informatizzate e la relativa modulistica e le OP e AOP dovranno seguire lo schema di base predisposto da AGEA per progettare il programma operativo e relazionare tra loro i diversi elementi che lo compongono.

I programmi operativi devono essere approvati e deliberati prima della presentazione all'Autorità competente secondo la seguente procedura:

- l'assemblea dei soci della OP e della AOP approva il programma operativo pluriennale, unitamente alla prima annualità. Il verbale di approvazione può riportare specifica previsione di delega al consiglio di amministrazione o equivalente organo esecutivo per l'approvazione dei successivi programmi esecutivi annuali.

I programmi operativi devono essere conformi al Piano Strategico Nazionale.

Inoltre dovranno essere indicate in maniera esaustiva le informazioni in merito a:

- complementarietà e coerenza con le altre misure del medesimo programma operativo e con le misure finanziate sotto altri regimi di aiuto, in particolare con lo Sviluppo rurale;
- assenza di rischi di doppio finanziamento da parte di fondi dell'Unione.

Il programma operativo rispetta le condizioni previste dall'articolo 50, paragrafo 7, lettere a), b), c) e d) del regolamento (UE) 2021/2115 sugli interventi agro climatici ambientali, sulla ricerca e sviluppo in materia di metodi di produzione sostenibili e sulle misure di prevenzione e gestioni delle crisi.

Le spese relative agli interventi descritti agli articoli 11 e 12 del Regolamento delegato 2022/126, qualora connessi, anche se non esclusivamente, agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere d), e) e f) del regolamento (UE) 2021/2115, possono essere interamente imputate ai fini del calcolo

della spesa minima dei programmi operativi del 2 % o del 15 % di cui all'articolo 50, paragrafo 7, lettere a) e c) del regolamento.

Inoltre, al fine del rispetto dei citati parametri minimi, tali spese sono conteggiate considerando l'intero periodo di durata del programma operativo, ma non necessariamente previste e rendicontate in ciascuna delle annualità di cui si compone il programma stesso.

I soci che aderiscono successivamente alla presentazione del programma operativo possono partecipare a detto programma secondo le disposizioni interne dell'OP e a condizione che la Regione e l'Organismo pagatore ne siano preventivamente informati e abbiano acquisito gli elementi necessari all'attività di valutazione e controllo.

Progetti esecutivi annuali

I progetti esecutivi annuali devono essere approvati e deliberati prima della presentazione all'Autorità competente secondo la seguente procedura:

- l'approvazione dei progetti esecutivi annuali è fatta dall'assemblea dei soci della OP/AOP o, qualora delegata in fase di approvazione del programma pluriennale, dal Consiglio di amministrazione o un equivalente organo esecutivo della OP o della AOP, verificando ed attestando la loro conformità e coerenza alle linee di indirizzo del programma operativo pluriennale. Parimenti, il consiglio di amministrazione o equivalente organo esecutivo provvede alla definizione delle modifiche;
- le delibere adottate dal Consiglio di amministrazione o, ove tale organo non sia previsto, da un equivalente organo esecutivo, concernenti la redazione e approvazione dei progetti esecutivi annuali successivi al primo, nonché delle modifiche in corso d'anno, devono essere ratificate dall'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Il progetto esecutivo deve contenere uno schema riepilogativo analitico con gli obiettivi ripartiti per interventi e tipi di intervento come definiti all'articolo 1, lettera l) del decreto e con l'indicazione delle relative spese che si intendono realizzare nell'anno successivo. La terminologia utilizzata deve essere la stessa del capitolo del piano Strategico Nazionale che, pertanto, funge da catalogo ufficiale di riferimento e, di conseguenza, interventi e tipi di intervento non contemplati nel Piano Strategico Nazionale o indicati in maniera difforme rispetto allo stesso non potranno essere ammessi.

La parte descrittiva del progetto esecutivo deve dettagliare in maniera esaustiva gli obiettivi, gli interventi e i tipi di intervento con puntuale riferimento allo schema anzidetto. Altresì, deve essere indicata la complementarità e coerenza tra le misure del medesimo programma operativo con le misure finanziate sotto altri regimi di aiuto, in particolare lo Sviluppo rurale, e l'assenza di rischi di doppio finanziamento da parte di fondi dell'Unione.

Programmi operativi delle AOP

I requisiti di spesa minima e le altre condizioni previste all'art. 50, paragrafo 7, lettera a), b), c), d) del regolamento UE 2021/2115 devono essere soddisfatti dalle AOP che presentano un programma complessivo.

Nel caso in cui il programma operativo dell'AOP includa interventi la cui attuazione è assicurata in parte dalle OP aderenti, i requisiti di spesa minima e le altre condizioni previste all'art. 50, paragrafo 7, lettera a), b), c), d) del regolamento UE 2021/2115 devono essere soddisfatti a livello del programma operativo complessivo delle AOP.

Il raggiungimento di tali requisiti obbligatori è garantito dalla AOP nel corso dell'intera durata del programma operativo.

9. Il fondo di esercizio

Le attività pianificate nel programma operativo trovano il loro supporto economico-finanziario nel fondo di esercizio delle OP/AOP di cui all'articolo 51 del regolamento 2021/2115. Le risorse afferenti a tale fondo finanziano esclusivamente i programmi operativi, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/2115. Il fondo di esercizio, istituito contabilmente ogni anno, deve essere distinto per annualità.

Conformemente a quanto stabilito all'articolo 32 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2022/126, il massimale dell'aiuto finanziario dell'Unione per il fondo di esercizio è calcolato ogni anno sulla base del VPC riferito alla compagine sociale comunicata al momento della presentazione del programma operativo e presente al primo gennaio dell'anno successivo. Pertanto, annualmente, il fondo di esercizio sarà rideterminato in funzione del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento che corrisponde all'ultimo esercizio contabile approvato precedente alla data di presentazione del programma operativo.

L'importo del fondo di esercizio, nel caso di aiuto UE pari al 50%, deriva dall'applicazione dell'aliquota dell'8,2% al VPC del periodo di riferimento, salvo i casi per i quali è chiesto un aiuto in misura superiore al 4,1% del VPC, in applicazione dei commi 2 e 3 del paragrafo 1 e 2 dell'articolo 52 del regolamento (UE) 2021/2115.

Il fondo di esercizio è finanziato in parte dalla Unione europea e in parte dalle OP.

La quota parte delle OP è finanziata attraverso i contributi dei soci o attraverso fondi propri delle OP.

Nel caso di AOP che presentano, gestiscono e attuano un programma operativo la quota parte di fondo di esercizio è finanziata unicamente attraverso i contributi delle OP socie.

I contributi finanziari sono fissati dalla OP, la quale deve dimostrare, con propria delibera assembleare, che tutti i produttori hanno avuto la possibilità:

- a) di beneficiare del fondo di esercizio;
- b) di partecipare democraticamente alle decisioni sull'utilizzo del fondo dell'OP e sui contributi finanziari al fondo di esercizio.

L'alimentazione del fondo di esercizio avviene durante tutto l'anno e comunque entro il 15 febbraio dell'anno successivo.

In attesa del saldo comunitario e dell'eventuale aiuto nazionale aggiuntivo, le OP anticipano la quota necessaria a completare il finanziamento dell'intero ammontare del fondo di esercizio entro la predetta data.

In caso di accesso all'aiuto finanziario nazionale, di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2115, il fondo di esercizio è incrementato con un importo pari alla spesa corrispondente all'aiuto finanziario nazionale, seguendo la procedure anzidette.

10. Importo dell'aiuto dell'Unione

L'aiuto unionale è pari all'importo dei contributi finanziari effettivamente versati, è limitato al 50% delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del programma operativo ed è pari al massimo a:

- a) 4,1% del VPC accertato per le organizzazioni di produttori;
- b) 4,5% del VPC accertato per le associazioni di organizzazioni di produttori;

c) 5% del VPC accertato per le organizzazioni di produttori transnazionali o associazioni di organizzazioni di produttori transnazionali.

La predetta aliquota può essere aumentata della seguente percentuale:

- 0,5%, unicamente per uno o più interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46 lettere d), e), f), h), i) e j) del regolamento (UE) 2021/2115.

L'intensità degli aiuti finanziari dell'Unione Europea è elevata:

- dal 50% al 60% della spesa effettivamente sostenuta, quando soddisfa almeno una delle condizioni indicate all'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115.
- dal 50 % all'80% della spesa effettivamente sostenuta connessa all'obiettivo di cui all'articolo 46, lettera d) se tale spesa raggiunge almeno il 5% della spesa nell'ambito del programma operativo;
- dal 50% all'80% della spesa effettivamente sostenuta connessa all'obiettivo di cui all'articolo 46 lettere e) e f) se tale spesa raggiunge almeno il 20% della spesa nell'ambito del programma operativo

Per usufruire della maggiore percentuale di aiuto, le OP devono presentare specifica richiesta alla Regione.

In ogni caso l'aiuto comunitario sull'intero programma operativo non potrà eccedere la percentuale sul VPC stabilita al paragrafo 2 dell'articolo 52 del regolamento (UE) 2021/2115.

Conformemente a quanto indicato all'articolo 52, paragrafo 6 del regolamento (UE) 2021/2115, la percentuale dell'aiuto è elevata al 100%, per i ritiri dal mercato nei limiti di un quantitativo pari al 5% del volume della produzione commercializzata mediamente nei tre anni precedenti o, in mancanza di tale dato, del volume della produzione utilizzato per il riconoscimento dell'OP, sempreché i prodotti ritirati vengano smaltiti nei seguenti modi:

- distribuzione gratuita a organizzazioni di beneficenza ed enti caritativi autorizzati a tale fine dagli Stati membri;
- distribuzione gratuita a istituti di pena, istituti di istruzione pubblica e altri istituti di cui all'articolo 52, paragrafo 6, lettera a), punto ii) del regolamento (UE) 2021/2115.

La percentuale dell'aiuto è elevata al 100% anche per le azioni connesse all'orientamento (coaching) di altre organizzazioni di produttori riconosciute in conformità al regolamento (UE) 1308/2013, a condizione che tali organizzazioni di produttori appartengano a regioni di Stati membri di cui all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, o di singoli produttori.

11. Aiuto finanziario nazionale (AFN)

L'aiuto finanziario nazionale di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) 2115/2021 e all'articolo 20 del decreto, può essere corrisposto alle OP che ne hanno fatto richiesta scritta alla Regione, e che operano nelle regioni con scarso livello di aggregazione elencate nella notifica inoltrata alla Commissione europea entro il 31 gennaio di ogni anno ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2022/126.

Tale aiuto è erogato nel limite massimo dell'80% del contributo finanziario effettivamente versato dagli aderenti o dall'OP, per la costituzione del fondo di esercizio ammesso dall'Organismo pagatore in fase di verifica finale dell'annualità considerata. L'aiuto non potrà in nessun caso superare l'importo notificato alla Commissione europea.

I ritiri in beneficenza e l'attività di coaching, essendo finanziati dall'Unione europea al 100%, non danno origine al versamento al fondo di esercizio di alcun contributo da parte dell'OP o dei suoi aderenti e, pertanto, non possono concorrere al calcolo dell'AFN.

L'aiuto finanziario nazionale non può in alcun modo sostituire i contributi di competenza dell'OP e/o dei soci.

Il livello minimo di organizzazione deve essere calcolato per gli ultimi tre anni di cui si conoscono i dati completi, che precedono l'anno nel quale viene chiesto l'AFN ed è dato dal rapporto tra il VPC prodotto nella Regione e commercializzato tramite OP, AOP, Gruppi di produttori o organizzazioni di produttori riconosciuti ai sensi dell'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2115 e il valore della produzione ortofrutticola regionale, desunta dai dati ufficiali, EUROSTAT, riferito unicamente ai prodotti elencati nella parte IX dell'allegato I al regolamento (UE) 1308/2013.

Il livello di aggregazione è calcolato dal Ministero, a cui le Regioni forniscono i dati di propria competenza al più tardi entro il 30 novembre dell'anno precedente la realizzazione dell'annualità, secondo lo schema riportato in appendice 2a.

Le OP/AOP titolari di un programma operativo che intendono accedere all'aiuto nazionale, devono darne comunicazione scritta alla Regione entro il termine dalla stessa stabilito, indicando l'importo indicativo dell'aiuto. Nell'anno di esecuzione del programma e successivamente alla pubblicazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che stanziava i fondi nazionali, le OP presenteranno la modifica al programma operativo.

Gli interventi, che devono essere nettamente distinti dal resto del programma operativo e finalizzati all'incremento della concentrazione dell'offerta e della base sociale nella Regione in cui è stata realizzata la produzione di riferimento, dovranno riferirsi ai tipi di intervento relativi all'acquisizione sotto qualsiasi forma di capitale fisso, alla formazione, alle misure di crisi e alle misure ambientali, da realizzarsi esclusivamente sul territorio della Regione.

Al più tardi entro il 20 gennaio dell'anno di attuazione del programma operativo, le Regioni trasmettono al Ministero l'elenco delle OP che hanno fatto domanda di accesso all'AFN completo dei dati, secondo lo schema riportato in appendice 2b.

Parimenti all'aiuto comunitario, l'AFN è erogato dall'Organismo pagatore competente (successivamente alla messa a disposizione dei fondi da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze) e la sua gestione, i controlli, la rendicontazione delle spese e il pagamento seguono le stesse regole stabilite per il programma operativo e il fondo di esercizio.

Eventuali anticipi potranno essere erogati solo successivamente all'effettiva messa a disposizione dello stanziamento nazionale.

12. Valore della produzione commercializzata VPC

12.1 VPC per la determinazione del Fondo di Esercizio

Il VPC calcolato secondo i criteri contenuti nell'articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2022/126 e nell'articolo 15 del decreto, rappresenta la base di calcolo per la determinazione del valore del fondo di esercizio, destinato ad accogliere sia i contributi finanziari della OP e/o dei suoi soci sia gli aiuti finanziari comunitari, e si basa sulla produzione dei soci della OP, limitatamente ai prodotti per i quali è stato chiesto il riconoscimento della stessa.

La documentazione di supporto del VPC è rappresentata dai dati di bilancio e dalle fatture di vendita (compresi, in caso di vendita al dettaglio, gli scontrini, se contenenti le indicazioni sulla natura del prodotto, quantità e valore), relative alla produzione commercializzata nel periodo di riferimento, emesse:

- dalla OP;
- dalla filiale dell'OP, se nel periodo di riferimento risulta partecipata conformemente alle condizioni previste dall'art. 31 del regolamento delegato (UE) 2022/126 e se rispetta i requisiti in ordine all'attività principale.

Altresì, contribuisce al VPC il valore della produzione di soci di altre OP, commercializzato ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto.

Le fatture devono sempre riportare il nome dell'OP o se del caso dell'AOP e della filiale di cui all'articolo 31(7) del regolamento delegato (UE) 2022/126.

Il VPC è calcolato nella fase di "uscita dall'OP" e/o dall'AOP e/o dalla filiale, conformemente alle indicazioni dell'articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2022/126, come esplicitate nel seguente prospetto:

Voci di calcolo e variabili	Segno contabile
• Valore delle vendite dei prodotti freschi, fatturate direttamente dalla OP	+
• Valore delle vendite dei prodotti freschi fatturate dai soci su delega delle OP	+
• Valore delle vendite dei prodotti di soci di altre OP effettuate ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del Decreto	+
• Valore delle vendite dei prodotti trasformati, nella percentuale massima indicata all'articolo 31, par. 2, del regolamento delegato (UE) 2022/126	+
• Valore delle vendite effettuate dalle filiali controllate conformemente all'articolo 31, par. 7, del regolamento delegato (UE) 2022/126	+
• Valore delle vendite effettuate dalla AOP relativamente alla quota conferita dalla OP	+
• Valore dei sottoprodotti	+
• Valore degli indennizzi percepiti per assicurazioni sul raccolto stipulate nell'ambito delle misure di prevenzione delle crisi o misure equivalenti gestite dall'organizzazione di produttori o dai suoi soci produttori	+
• Valore dei prodotti inviati alla distribuzione gratuita di cui all'articolo 47 paragrafo 2 del regolamento di base	+
• Valore degli imballaggi utilizzati per il confezionamento di cui ai punti precedenti (se fatturati separatamente)	+
• Valore di vendita dei prodotti di nuovi soci acquisiti dalla OP, e non presenti ai punti precedenti	+
• Valore di vendita dei prodotti di soci dimessi dalla OP e conteggiati ai punti precedenti	-
• Valore dei prodotti ortofrutticoli eventualmente acquistati da terzi ed inseriti ai punti precedenti	-

• Valore dei prodotti ortofrutticoli provenienti da aziende situate in altri Stati, di soci aderenti ad OP non transnazionali	-
• Spese per il trasporto esterno, nonché le spese per il trasporto interno eccedenti l'ambito della distanza significativa di 300 chilometri	-
• Sconti, abbuoni, valore dei prodotti restituiti, ristorni, connessi a rettifiche degli importi delle singole fatture di vendita	-
• Spese sostenute nella fase successiva all'uscita dall'OP (spese doganali, spese di assicurazione, ecc..)	-

L'OP deve dare evidenza della documentazione dalla quale deriva ciascuno degli elementi considerati.

Per le OP di recente riconoscimento che non dispongono di dati come sopra indicati, può essere considerato il VPC dichiarato ai fini del riconoscimento.

La produzione commercializzata è considerata al netto degli importi dell'I.V.A. e delle spese di trasporto interno per distanze che superano i 300 chilometri tra i punti di raccolta o di imballaggio centralizzati dell'OP (non si considerano tali le aziende dei singoli produttori) e il punto dal quale l'OP effettua la distribuzione del prodotto per l'immissione sul mercato.

In caso di applicazione dell'articolo 6, comma 2 del decreto, il valore della produzione commercializzata eccedente la percentuale ivi indicata non è tenuto in considerazione per la determinazione degli aiuti.

Le fatture relative alle vendite di prodotto in campo sono prese in considerazione a condizione che vi siano riportati tutti gli elementi utili ad individuare il prodotto, i terreni e la relativa quantità e che il ruolo dell'OP risulti documentato.

Le fatture relative alle vendite di prodotto ottenuto da terreni condotti in compartecipazione sono prese in considerazione a condizione che:

- il contratto di compartecipazione sia redatto in forma scritta e definisca le quote di prodotto riferite al soggetto "compartecipato" e "compartecipante" e abbia carattere stagionale;
- il contratto di compartecipazione sia registrato presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente;
- le superfici oggetto del contratto, per il periodo della sua durata, siano presenti nel fascicolo aziendale di cui all'articolo 3 del Dpr 503/99 del compartecipante (Circolare AGEA ACIU 2011.278 del 14 aprile 2011) e siano soggette alle verifiche del sistema integrato di gestione e controllo;
- sia il "compartecipante" che il "compartecipato" nel periodo a cui si riferiscono le fatture erano soci della OP. Negli altri casi potrà essere considerata solo la vendita di prodotto riferita alla quota risultante da contratto come spettante al soggetto socio, mentre la restante quota deve essere gestita come un acquisto da terzi.

Il valore della produzione commercializzata relativo al prodotto acquistato da terzi o conferito dai soci di OP non transazionali relativamente al prodotto proveniente da aziende situate in altri Stati, se non direttamente determinabile, è calcolato moltiplicando il prezzo medio di vendita dell'OP nel periodo di riferimento, con le quantità dei prodotti considerati. Il prezzo medio di vendita è dato dal rapporto tra il valore delle vendite calcolato ai sensi dell'articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2022/126, escluso il valore dei prodotti ritirati dal mercato, e il quantitativo venduto.

La nota integrativa al bilancio deve dare evidenza dell'attività principale riferita ai prodotti oggetto del riconoscimento, specificando anche gli acquisti da terzi.

Nel caso di nuovi soci non provenienti da altre OP, il prodotto eventualmente acquistato da terzi, deve essere valorizzato al prezzo medio di vendita realizzato dal socio stesso.

Concorrono alla determinazione del VPC i produttori associati al momento della presentazione del programma operativo o della modifica annuale per l'anno successivo e presenti al 1° gennaio dell'anno in cui si realizza il programma.

I produttori che aderiscono successivamente alla presentazione della domanda possono essere considerati ai fini del calcolo del VPC solo per l'annualità successiva.

I soci provenienti da altre OP sono presi in considerazione solo se hanno ottenuto il recesso conformemente alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

Le organizzazioni di produttori che alla data di presentazione del programma operativo nella compagine sociale mantengono produttori ai quali hanno concesso il recesso, non devono considerare tali produttori ai fini del calcolo del valore della produzione commercializzata, né inserirli nel sistema informativo con la fornitura dei dati prevista all'articolo 15, comma 4 del decreto.

Per evitare doppi conteggi in caso di produttori provenienti da altre OP, l'entità del VPC da portare in aggiunta è rappresentato dal valore del prodotto calcolato al prezzo di liquidazione, che, peraltro, deve essere sottratto al VPC dell'OP di provenienza. A tal fine, quest'ultima deve rilasciare, per gli anni utili, al produttore socio specifica attestazione.

Le cooperative socie sono tenute a comunicare all'OP tutte le informazioni e la documentazione necessaria alla corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo del VPC.

Il valore della produzione commercializzata utilizzato per il calcolo del Fondo di esercizio è verificato dalla Regione responsabile dell'approvazione del programma, ovvero dall'organismo pagatore nell'ambito dei controlli amministrativi sulla domanda di aiuto.

Con riferimento al programma operativo presentato da una AOP a cui aderiscono OP di altre Regioni, il valore complessivo della produzione commercializzata utilizzato per il calcolo del Fondo di esercizio è verificato dalle Regioni in cui hanno sede le singole OP socie dell'AOP, pro quota, coordinate dalla regione in cui ha sede l'AOP, ovvero dagli Organismi pagatori competenti in base al territorio in cui ha sede ciascuna OP socia, pro quota, coordinati dall'Organismo pagatore che ha ricevuto la domanda d'aiuto dell'AOP.

12.2 Condizioni per il calcolo del VPC all'uscita della filiale

Il VPC per il calcolo del fondo di esercizio può essere determinato anche all' "uscita dalla filiale" purché ricorrano le condizioni stabilite all'articolo 31, paragrafo 7 del regolamento delegato (UE) 2022/126 e dall'articolo 13 del decreto e la filiale sia accreditata ai sensi dell'articolo 13 del decreto e iscritta nell'elenco nazionale.

L'OP fornisce alla filiale il prodotto conferito dai soci, ovvero definisce con regolamento interno le condizioni (tipologia di prodotto, quantità, destinazione, ecc..) per cui i soci possono trasferire il prodotto direttamente alla filiale.

La quota di controllo eventualmente detenuta da produttori persone fisiche o giuridiche aderenti a soci produttori non concorre a determinare la condizione stabilita all'articolo 31, paragrafo 7 del regolamento delegato (UE) 2022/126 e dall'articolo 13 del decreto.

Nel caso in cui il capitale della filiale venga detenuto da due o più OP/AOP, il VPC in uscita dalla filiale verrà ripartito tra le organizzazioni controllanti proporzionalmente alla quota di prodotto da ciascuna conferito.

In tal caso i documenti di bilancio devono dare evidenza della quota di VPC riconducibile ad ogni singola OP.

12.3 VPC calcolato per altri fini.

Il valore della produzione commercializzata rappresenta anche uno dei parametri per la verifica del mantenimento dei criteri di riconoscimento da parte dell'OP, nonché per determinare il livello di aggregazione.

A tali fini il valore della produzione commercializzata, calcolato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2022/126, è riferito al periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno considerato (anno oggetto del controllo per l'erogazione dell'aiuto o del triennio per la concessione dell'AFN), se la verifica è relativa al rispetto dei criteri di riconoscimento o alla determinazione dei dati per il calcolo del livello di aggregazione. Per il rispetto dei criteri di riconoscimento l'analisi dei valori potrà ritenersi conclusa quando sono state soddisfatte tutte le condizioni legate al valore minimo della produzione commercializzata.

Il termine "valore della produzione commercializzata" è richiamato anche nella tabella della relazione annuale, concernente l'attività delle OP nell'anno considerato. In tal caso il criterio di calcolo è quello indicato nelle note esplicative della relazione annuale stessa.

13. Il periodo di riferimento per il calcolo del VPC

In coerenza a quanto disposto dall'articolo 32, paragrafo 3, primo comma, lettera a) del regolamento delegato (UE) 2022/126, qualora un prodotto perda valore per almeno il 35% per motivi debitamente giustificati non imputabili alla responsabilità della OP e che esulano dal suo controllo, quali la riduzione eccezionale dei prezzi, il VPC di tale prodotto può essere considerato pari al 65% del VPC nel precedente periodo di riferimento. Qualora invece la perdita di valore di un prodotto per almeno il 35% è dovuta a calamità naturali, avversità climatiche, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi, il VPC di tale prodotto può essere considerato pari all'85% del VPC nel precedente periodo di riferimento, così come previsto dall'articolo 32, paragrafo 3, secondo comma, lettera b) del regolamento delegato (UE) 2022/126.

In entrambi i casi previsti all'articolo 32, paragrafo 3, lettere a) e b), qualora sussistano le condizioni, previste dall'ultimo comma del paragrafo 3, il VPC di tale prodotto è pari al 100% del suo valore medio registrato nei tre precedenti periodi di riferimento.

In ogni caso, le Regioni valutano la fondatezza delle motivazioni addotte dall'OP.

14. Adempimenti relativi al fascicolo aziendale

La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria per tutte le aziende agricole ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del Decreto legislativo n. 99/2004 e, quindi anche per i produttori che usufruiscono del programma operativo.

Ai sensi dell'articolo 25, comma 2 del D.L. n. 5 del 2 febbraio 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 35 del 4 aprile 2012, l'AGEA, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Organismi pagatori, utilizzano per le attività di rispettiva competenza le informazioni relative all'azienda agricola contenute nel fascicolo aziendale, che fanno fede nei loro confronti.

Il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente così come disposto dall'articolo 43, comma 1, lettera b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

La documentazione acquisita per la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere debitamente archiviata e protocollata dall'Organismo pagatore.

Al fine di eseguire tutti i controlli, compresi quelli previsti dal SIGC, è necessario che nel fascicolo aziendale siano presenti tutte le informazioni utili attinenti alle produzioni frutticole e orticole, desumibili dall'allegato A al DM 12 gennaio 2015, n. 162.

Le OP/AOP e i loro Organismi nazionali di rappresentanza hanno accesso ai fascicoli aziendali, secondo le procedure definite dall'AGEA.

15. Approvazione dei programmi operativi e delle relative modifiche annuali o in corso d'anno.

Le Regioni, accertata la ricevibilità del programma o delle modifiche presentate ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto, effettuano tutti i controlli di conformità alle norme nazionali e comunitarie, nonché ogni altra verifica aggiuntiva ritenuta necessaria ad assumere la decisione finale.

In questa fase assumono particolare rilievo le verifiche concernenti la coerenza e la qualità tecnica del programma e la fondatezza delle stime.

A tal fine le OP e le AOP devono fornire alle Regioni gli elementi idonei ad una valutazione ex ante della fondatezza della stima.

In particolare:

- a) per gli investimenti e i servizi di importo uguale o superiore a 50.000,00 sono presentati almeno tre preventivi;
- b) per gli investimenti e i servizi di importo inferiore a 50.000,00 euro sono presentati almeno due preventivi;

Le Regioni hanno la facoltà di chiedere un numero superiore di preventivi.

La Regione può accettare un numero inferiore a quello previsto solo se l'OP fornisce la prova dell'impossibilità del rispetto della norma generale, anche dimostrando di aver contattato più fornitori o che per un dato bene esiste un unico fornitore.

Per alcune tipologie di spesa vengono definiti a livello di circolare dipartimentale valori massimi e importi forfettari, e unità di costo standard (UCS).

Per valore massimo si intende l'importo massimo della spesa ammesso a rendicontazione. In fase di controllo dovrà essere verificato il livello di spesa effettivamente sostenuto. Se la spesa è superiore a tale importo sarà riconosciuto l'importo massimo; se la spesa sostenuta è inferiore al valore massimo l'aiuto sarà erogato sulla spesa effettivamente sostenuta.

Per importo forfettario e unità di costo standard (UCS) si intende la spesa definita in modo forfettario sulla base di una analisi di costo approvata dalla Pubblica Amministrazione. In fase di controllo e, se del caso, durante l'esecuzione dell'evento, dovrà essere verificato l'effettivo svolgimento dell'attività. A tale scopo possono essere richiesti documenti attestanti il sostenimento della spesa e l'avvenuto pagamento della stessa.

Qualora per interventi identici a quelli presentati nel programma operativo risultano definiti, nella Circolare ministeriale, nei prezzari regionali o nell'ambito dello Sviluppo rurale, costi unitari ufficiali e certificati, la Regione può esonerare l'OP dal presentare i preventivi di spesa.

Le OP possono presentare i preventivi per conto dei propri associati.

I preventivi di spesa devono essere confrontabili e riportare nei dettagli l'oggetto della fornitura. L'OP deve dare atto di essersi riferita a fornitori diversi e indipendenti tra loro e senza legami o potenziali conflitti di interessi con i membri direttivi dell'OP (ad esempio, situazioni in cui i preventivi sono forniti dalla stessa azienda con nomi diversi o società collegate all'organizzazione di produttori).

I preventivi possono essere presentati anche dalle OP che tra le proprie attività effettuano la fornitura di mezzi tecnici.

Le Regioni eseguono la valutazione con gli appropriati riscontri anche facendo riferimento, per individuare la spesa massima ammissibile, ai prezziari regionali e a eventuali importi massimi altrimenti definiti per i medesimi investimenti nella circolare ministeriale o in provvedimenti regionali adottati in coerenza con le disposizioni nazionali, nonché a banche dati disponibili sul web, alle quotazioni di mercato, listini e osservatori dei prezzi, al confronto con azioni simili intraprese da altre OP, nonché ad ogni altro sistema ritenuto appropriato, in particolare per i casi con un numero di preventivi inferiore a tre.

I preventivi la cui scadenza è anticipata rispetto al periodo di presumibile realizzazione dell'attività sono validi ai fini della valutazione della congruità della stima e dovranno essere ripresentati solo nel caso di variazioni delle condizioni di acquisto.

Per le spese che per loro natura non possono essere valutate sulla base di preventivi, la valutazione verrà effettuata con riferimento ai parametri tecnico-finanziari, oppure eventuali criteri guida, indicati nelle presenti procedure e nella Disciplina ambientale, ove pertinente, nonché ad ogni altro sistema ritenuto appropriato.

In via generale, per i casi in cui sono previsti più preventivi, viene riconosciuta la spesa del preventivo più basso.

Ove non venga scelto il preventivo con il prezzo più basso, l'OP deve produrre una relazione tecnico/economica che illustra la motivazione della scelta.

Ove non sussistono le condizioni per una valutazione obiettiva delle stime, la spesa viene rifiutata.

Il programma operativo deve contenere, eventualmente in una apposita sezione, gli elementi atti a dimostrare la coerenza tecnica ed economica delle attività programmate. In particolare, devono essere evidenziati:

- gli obiettivi, gli interventi e i tipi di intervento dell'OP e le priorità del programma operativo;
- lo stato attuale degli investimenti e delle altre risorse a disposizione dell'OP e dei suoi soci;
- le disponibilità finanziarie;
- la capacità produttiva in generale o di specifiche produzioni.

Nel corso dell'istruttoria la Regione può proporre all'OP modifiche al programma o accettare, se compatibili con i tempi dell'istruttoria, integrazioni e modifiche proposte dall'OP.

Ove ricorrono le condizioni per controlli su produttori e OP ubicati in altre Regioni, tali controlli sono svolti, su richiesta, dalla Regione competente per territorio.

Il verbale sulla valutazione del programma operativo o della sua modifica per l'anno successivo o di quella in corso d'anno, deve dare puntuale evidenza della procedura seguita, e di tutti gli elementi verificati e del risultato finale.

Nell'appendice 1b si riporta lo schema di check list che le Regioni devono utilizzare ed eventualmente integrare con gli elementi aggiuntivi ritenuti opportuni.

Il provvedimento di approvazione dovrà riportare, nel dispositivo, gli elementi essenziali del programma, quali il VPC dichiarato ed eventualmente verificato, l'importo complessivo del fondo di esercizio con la ripartizione tra spese per gli interventi di prevenzione e gestione delle crisi e spese per altri interventi, l'importo complessivo dell'aiuto unionale con le medesime ripartizioni e, ove del caso, l'importo dell'aiuto nazionale.

Per dare evidenza analitica degli interventi approvati e dei corrispondenti importi di spesa, nonché delle spese generali calcolate forfettariamente, anche ai fini dei successivi controlli, è stato predisposto lo schema di tabella di cui all'appendice 1c, da allegare al provvedimento di approvazione della modifica annuale e agli eventuali provvedimenti di approvazione delle modifiche in corso d'anno.

16. La rendicontazione

Entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma, le OP presentano all'Organismo pagatore e per conoscenza alla Regione competente, la richiesta di aiuto a saldo, con allegata la rendicontazione delle spese sostenute.

La domanda a saldo deve essere completa di tutti i documenti giustificativi nonché di altri eventualmente richiesti dall'Organismo pagatore, attestanti in particolare:

- a) l'importo dell'aiuto richiesto;
- b) il valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento;
- c) i contributi finanziari versati dai soci e/o dall'organizzazione di produttori medesima, nonché quelli eventualmente versati dallo Stato in applicazione dell'articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2115;
- d) le spese sostenute a titolo del programma operativo;
- e) le spese relative agli interventi di prevenzione e gestione delle crisi, suddivise per tipi di intervento;
- f) la quota del fondo di esercizio spesa per le misure di prevenzione e gestione delle crisi;
- g) la conformità all'articolo 47, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/2115, inerente eventuali azioni di prevenzione e gestione delle crisi;
- h) la conformità, nell'ultimo anno del programma operativo, all'articolo 50 paragrafo 7 del regolamento (UE) 2021/2115, inerente al rispetto dei requisiti e delle condizioni operative per le azioni agroclimatico-ambientali e gli interventi in ricerca e sviluppo;
- i) la conformità all'articolo 52 del regolamento (UE) 2021/2115, inerente al giusto calcolo dell'aiuto finanziario comunitario;
- j) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'OP attestante che l'OP non ha ricevuto alcun doppio finanziamento comunitario o nazionale per gli obiettivi e/o i tipi di intervento ammissibili all'aiuto;
- k) in caso di domanda di pagamento riferita ad un tasso o ad un importo forfettario, la prova della realizzazione dell'azione di cui trattasi, secondo le indicazioni ricevute al riguardo dall'Organismo pagatore;
- l) la relazione annuale redatta sulla base del format predisposto da Agea contenente le informazioni necessarie alla redazione della relazione generale.

Al fine di garantire la completa tracciabilità delle operazioni di pagamento fino all'incasso delle somme da parte del fornitore, tutti i pagamenti devono essere effettuati a mezzo di bonifico, ovvero tramite Ri.Ba (Ricevuta Bancaria) o RID (rapporto interbancario diretto).

Le spese generali determinate in misura forfettaria sull'intero fondo di esercizio, comprensivo anche dell'eventuale AFN, non necessitano di alcuna documentazione giustificativa.

Per i tipi di intervento realizzati entro il 31 dicembre, le relative spese devono essere documentate entro tale data e pagate entro il 15 febbraio dell'anno successivo. Per i macchinari, materiali o attrezzature la cui consegna, documentata, è avvenuta entro il 31 dicembre, la relativa spesa può essere comprovata da una fattura emessa al più tardi al 15 febbraio dell'anno successivo, termine massimo per il pagamento.

Per i pagamenti anticipati per attività che si realizzano nell'anno solare successivo, l'importo anticipato è rendicontato nell'anno in cui viene effettivamente svolta l'attività. A tale fine, la fattura riporta i riferimenti precisi a detta attività.

Per spese di competenza di un dato anno del programma operativo, ma pagate successivamente al 15 febbraio dell'anno successivo in forza di regole dettate dalla legislazione nazionale (es: contributi previdenziali), il pagamento verrà rendicontato nell'anno dell'effettivo esborso finanziario.

Qualora ne sussistano le condizioni l'OP deve inserire nella domanda di aiuto a saldo anche le spese programmate ma non sostenute entro il 31 dicembre per motivi indipendenti dalla sua volontà, con l'impegno a sostenere tali spese entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello relativo all'annualità considerata.

A tal fine l'OP deve fornire idonei elementi atti a dimostrare l'impossibilità ad effettuare e documentare gli interventi.

Le OP che adottano tale procedura devono presentare all'Organismo pagatore, entro il 15 giugno, la rendicontazione delle azioni svolte e delle spese sostenute. L'Organismo pagatore valuta, in fase di istruttoria, la consistenza delle giustificazioni dell'OP.

Le disposizioni del presente punto si applicano anche alle AOP che realizzano un programma operativo totale o parziale e l'aiuto ricevuto a saldo è riversato alle OP entro i successivi 15 giorni lavorativi.

Per le spese sostenute dalle filiali della fattispecie prevista all'articolo 31, paragrafo 7 del regolamento delegato (UE) 2022/126, non può essere ammessa a finanziamento la quota di spesa relativa a soggetti non soci della OP o della AOP.

Nelle more della definizione di un sistema integrato di gestione e controllo dei rischi, al fine di evitare il doppio finanziamento e la corretta rendicontazione delle spese, si applicano le disposizioni di seguito specificate.

Le fatture devono riportare un codice univoco composto dal codice IT dell'OP e dal numero identificativo nel SIAN del programma operativo, ovvero la dicitura "Reg. UE 2021/2115 art. 50 programmi operativi settore ortofrutta". In difetto di tale dicitura, l'OP dovrà richiedere al proprio fornitore una dichiarazione sostitutiva che attesti l'esplicito rifiuto ad integrare con le predette diciture le fatture emesse o, diversamente, a motivarne l'omessa indicazione. Qualora il fornitore si rifiuti di apporre la dicitura richiesta e di rilasciare apposita dichiarazione, sarà onere dell'OP dimostrare di aver presentato al medesimo fornitore per iscritto, anche per posta elettronica, la richiesta di inserimento della dicitura prevista.

Oltre alla dichiarazione con cui si attesta l'esplicito rifiuto del fornitore di apporre tale dicitura, le fatture elettroniche dovranno essere unite all'originale sulla base di quanto consentito

dall'Agenzia delle Entrate in materia di reverse charge con circolare 14/E del 2019 con le modalità ammesse anche per altri regimi di sostegno o agevolazioni pubbliche.

In ogni caso l'organismo di controllo deve attivare idonea procedura per il controllo in questione.

Il soggetto che ha sostenuto la spesa (OP, socio, socio produttore) e che presenta la stampa del documento di spesa (stampa di cortesia) senza l'apposita dicitura "Reg. UE 2021/2115 art. 50 programmi operativi settore ortofrutta" deve apportare tale dicitura in forma indelebile, ed è tenuto ad allegare:

- la dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attesta che non sono stati conseguiti altri aiuti sulla fattura in questione, indicando gli estremi della fattura (numero, data, imponibile, numero SdI/file);
- la stampa della pagina web riepilogativa delle fatture ricevute, presente nell'apposita sezione "Fatture e corrispettivi" nella propria area personale del sito dell'Agenzia delle Entrate, ove è indicato il numero SdI/file della fattura in questione.

Per facilitare i controlli con procedura informatizzata, ove un apposito programma informatico sia disponibile, le OP possono essere autorizzate, in alternativa, ad allegare alla domanda di saldo il prospetto riepilogativo delle spese (modello CR1 adottato da AGEA) con riportati i riferimenti univoci della fattura elettronica.

17. Intestazione dei giustificativi di spesa

I documenti giustificativi delle spese possono essere intestati:

- a) alla OP/AOP;
- b) ai soci;
- c) alle filiali nella fattispecie prevista all'articolo 31, paragrafo 7 del regolamento delegato (UE) 2022/126.

18. Rimborso delle spese sostenute dai soci

L'erogazione del rimborso delle spese sostenute direttamente dai soci verrà effettuata su specifica richiesta degli stessi, accompagnata dalla seguente documentazione:

- a) elenco riepilogativo di tutte le spese sostenute;
- b) copia della documentazione di giustificazione delle spese;
- c) per i lavori svolti in economia:
 - schede orarie o documentazione equipollente attestante i lavori svolti direttamente dal socio, con i quali dimostrare il tempo impiegato;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si indicano i lavori realizzati e i relativi costi, con riferimento al prezzario regionale delle Regioni dove è ubicata l'azienda o ad altro documento nazionale che ha definito la congruità della spesa. Qualora le tipologie di costo non siano previste in tali documenti, queste dovranno essere determinate attraverso una apposita analisi redatta da un tecnico qualificato.
- d) per gli interventi per i quali sono stati definiti degli importi forfettari, i documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, bolle di consegna dei mezzi tecnici e le buste paga) sono presentati, se richiesti, allo scopo di dimostrare l'esecuzione dell'intervento.

L'OP, successivamente alla presentazione dei giustificativi di spesa da parte del socio, provvede all'erogazione della relativa somma entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma.

Gli organismi associativi aderenti alla OP e le OP aderenti alla AOP, seguono il seguente percorso di rendicontazione:

- a) richiedono, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, in forma cumulativa per i propri associati, il rimborso delle spese per i costi da questi sostenuti in via diretta, conservando agli atti copia della documentazione fornita dagli associati;
- b) provvedono a rimborsare ai produttori associati - entro il 30 aprile dell'anno successivo - le spese rendicontate o a versare il relativo contributo spettante. Il rimborso delle somme può essere operato anche attraverso compensazioni tra il Dare e l'Avere con il socio produttore, purché in forma distinta, chiara e rintracciabile;
- c) entro il 31 maggio presentano alla OP/AOP cui aderiscono l'elenco delle somme trasferite ai singoli associati;
- d) l'OP/AOP provvederà a comunicare all'Organismo pagatore il corretto versamento delle somme ai produttori soci, rappresentando eventuali inadempienze riscontrate.

Per giustificati motivi le regioni possono prorogare di 30 giorni i termini di cui alle lettere b) e c).

I rimborsi dovuti ai produttori aderenti alle cooperative socie di OP possono essere effettuati dall'OP direttamente ai produttori, qualora tale procedura sia espressamente autorizzata con delibera assembleare della cooperativa.

Prima di procedere al rimborso, l'OP verifica che il produttore sia in regola con il fascicolo aziendale.

Il rimborso delle spese sostenute dai soci può essere sostituito con una compensazione, autorizzata in forma scritta dal socio e opportunamente documentata contabilmente, tra i debiti contratti dal socio verso l'OP o la persona giuridica socia dell'OP.

19. La rendicontazione degli investimenti

La rendicontazione delle spese relative agli investimenti deve essere accompagnata almeno dai seguenti documenti:

- a) elenco dettagliato degli investimenti eseguiti e delle relative fatture o documenti equipollenti;
- b) elenco delle macchine e attrezzature completo dei numeri di matricola o altri elementi identificativi che dovranno essere riscontrabili anche sulle stesse;
- c) copia della delibera del consiglio di amministrazione con la quale la OP si assume l'obbligo di non alienare né distogliere dalla prevista destinazione per almeno 10 anni gli immobili e gli impianti fissi, per almeno 5 anni i macchinari e le attrezzature mobili e per almeno 3 anni le strumentazioni hardware e software. L'impegno assunto decorre dalla data di acquisizione dei beni;
- d) certificazioni previste dalla normativa vigente.

In caso di investimenti realizzati presso i soci, sia persone giuridiche che singoli, gli impegni di cui alla lettera c) dovranno essere assunti dai soci interessati, nelle dovute forme.

Per l'eventuale autorizzazione sanitaria rilasciata dalla A.S.L. competente gli stabilimenti e i laboratori atti alla produzione, lavorazione, deposito e vendita di sostanze alimentari e di bevande,

è sufficiente la richiesta di sopralluogo con l'impegno a trasmettere quanto prima la relativa certificazione e comunque prima del pagamento dell'aiuto.

20. La rendicontazione dei costi del personale di cui al punto 5 dell'allegato III al regolamento delegato (UE) 2022/126

Per ogni unità di personale dipendente dell'OP, della AOP, e della filiale controllata al 90%, delle cooperative socie, utilizzato per migliorare o mantenere un elevato livello di qualità o di protezione dell'ambiente o per migliorare le condizioni di commercializzazione, deve essere allegata una scheda riepilogativa sulla quale è registrato almeno:

- a) il tempo di lavoro prestato;
- b) la lettera di incarico con l'indicazione della mansione assegnata nell'azione di riferimento e del profilo professionale posseduto attinente alla mansione stessa;
- c) il costo complessivo.

Gli atti di cui sopra devono essere firmati dal legale rappresentante della OP, della AOP, o della filiale o della cooperativa.

Quanto indicato alle lettere a), b) e c) vale anche nel caso in cui l'OP faccia ricorso ai propri soci produttori diversi dalle cooperative.

In caso di ricorso a soci produttori diversi dalle cooperative e a consulenze esterne professionalmente qualificate, è necessaria la formalizzazione dell'incarico da parte del legale rappresentante della OP, della AOP, della filiale o della cooperativa socia dell'OP, specificando la natura, i tempi ed il relativo costo. Il servizio fornito dovrà essere documentato con la presentazione della fattura o della ricevuta prevista per le prestazioni a carattere occasionale senza obbligo di subordinazione, intestate alla struttura che ha affidato l'incarico.

In nessun caso potrà essere ammessa a contributo attività di carattere meramente amministrativo-contabile riferita alla gestione ordinaria.

Non sono ammissibili consulenze a titolo oneroso assegnate a componenti degli organi societari e/o a società ad essi riconducibili.

Nel caso in cui la Regione autorizzi la OP alla rendicontazione forfettaria delle spese per il personale, la determinazione dell'importo ammissibile in tal senso va effettuata con riferimento alle figure professionali e ai parametri riportati nelle presenti procedure. Per tutto il personale così considerato, non potranno essere previste ed ammesse ulteriori spese documentate.

21. Erogazione degli aiuti

Le domande di aiuto sono presentate nei modi stabiliti dall'Organismo pagatore.

Qualora l'OP si trovi in regime di sospensione del riconoscimento o sia stata ufficialmente invitata ad adottare idonee misure per rispettare i parametri del riconoscimento, l'Organismo pagatore sospende la procedura di pagamento di qualsiasi aiuto, fino alla definizione del contenzioso.

La sospensione può essere procrastinata fino al 15 ottobre dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il pagamento. Decorso tale termine, l'OP perde il diritto a ricevere l'aiuto.

L'erogazione degli aiuti è effettuata dall'Organismo pagatore e avviene:

- 1) in una unica soluzione a saldo, o
- 2) in più soluzioni, mediante:

- a) un anticipo fino all'80% dell'aiuto inizialmente approvato e una operazione a saldo. L'aumento del fondo di esercizio in conseguenza di una modifica del programma operativo non determina un aumento dell'importo inizialmente approvato ai fini del calcolo dell'importo dell'anticipazione;
- b) acconti periodici, massimo due in un anno, a fronte di rendicontazioni parziali, fino all'importo massimo dell'80% della parte dell'aiuto corrispondente agli importi spesi per il periodo considerato e una operazione a saldo.

Anticipo

Le richieste di anticipazione non possono riguardare un importo superiore all'80% dell'aiuto comunitario previsto per l'annualità di riferimento.

L'Organismo pagatore provvede al pagamento dell'anticipo entro 90 giorni dall'acquisizione della domanda previa verifica della ricevibilità in termini di completezza documentale, e a condizione che entro tale termine l'OP/AOP beneficiaria risulti in regola con l'eventuale certificazione antimafia, con quella di vigenza e con la conferma di validità della garanzia fidejussoria.

Acconti periodici

L'Organismo pagatore può autorizzare le OP che ne fanno richiesta, ad avvalersi del sistema di domande parziali di aiuto finanziario comunitario.

La richiesta di versamenti parziali deve essere accompagnata da opportuni rendiconti giustificativi, come stabilito dall'Organismo pagatore, sulla base dei criteri stabiliti dall'AGEA.

22. Conto corrente dedicato

Il fondo di esercizio, eventualmente aggiunto dell'aiuto finanziario nazionale, deve essere gestito per mezzo di un conto corrente dedicato bancario o postale, fatte salve le disposizioni di legge in materia.

La relazione del collegio sindacale o del revisore dei conti deve dare conto anche della gestione del conto corrente dedicato. Ove questi organi di verifica non sono obbligatori, è sufficiente la relazione di un professionista esterno iscritto all'albo dei revisori dei conti.

Tutte le operazioni devono trovare esplicita indicazione sui relativi documenti contabili e transitare per il c/c dedicato. In casi eccezionali e adeguatamente motivati gli organismi pagatori possono concedere deroghe, a condizione che la tracciabilità delle operazioni finanziarie resti garantita.

Anche i casi di compensazione possono essere gestiti con il conto corrente ordinario a condizione che ne sia garantita la piena tracciabilità.

I bolli e le competenze vanno stornati.

Eventuali residui attivi potranno essere trasferiti nel fondo istituito per l'annualità successiva.

Ogni movimentazione deve essere chiaramente specificata con l'indicazione degli estremi relativi all'operazione stessa (tipologia e/o descrizione, beneficiario ed ordinante) e deve essere registrata, anche contabilmente, con data e valuta entro e non oltre il 15 febbraio successivo all'annualità di riferimento.

Il pagamento dei beni strumentali con prestiti cambiari è consentito a condizione che il pagamento delle cambiali in scadenza avvenga entro il predetto termine del 15 febbraio.

Nel caso di spese non separabili tra quelle relative all'attività ordinaria e quelle relative al programma operativo e comunque effettuate sul conto corrente ordinario, è autorizzato il trasferimento dal conto corrente dedicato a quello ordinario delle somme di competenza del programma operativo, previa predisposizione della documentazione esplicativa a supporto.

In fase di rendicontazione deve essere allegato il prospetto che elenca i versamenti nel c/c dedicato.

Entro il 15 febbraio dell'anno successivo all'annualità considerata, il fondo di esercizio deve azzerarsi.

Le AOP che presentano un programma operativo totale o parziale gestiscono i fondi di esercizio ad esse trasferiti dalle OP, attraverso un conto dedicato, al quale si applicano *mutatis mutandis* le regole del presente punto.

Per le OP che delegano per intero la gestione del fondo di esercizio ad una AOP, la Regione competente decide in merito all'obbligo di tenuta di un conto corrente dedicato, fatta salva la tracciabilità dei flussi finanziari dell'OP da e verso i propri soci e la AOP.

23. Versamenti e prelievi sul conto corrente dedicato

Il conto corrente dedicato è alimentato con versamenti di:

- a) Contributi finanziari dei soci produttori. Tali contributi possono essere versati direttamente dai soci anche mediante compensazione autorizzata con le somme da liquidare ai soci stessi, relative ai prodotti conferiti, ovvero mediante compensazione con gli importi relativi a rimborsi spese.
- b) Contributi finanziari da parte della OP.
- c) Anticipi ed acconti comunitari ricevuti. Gli anticipi non vanno considerati come fondi in diminuzione della contribuzione dei soci;
- d) Anticipi da parte della OP o dei soci produttori, versati in attesa del saldo comunitario richiesto, e dell'eventuale aiuto finanziario nazionale aggiuntivo, per evitare il ricorso allo scoperto oneroso;
- e) Versamenti riconducibili a pagamenti IVA o altri oneri obbligatori. Tali accrediti, ove effettuati, corrispondono ai soli oneri obbligatori esposti nelle fatture pagate per le spese sostenute direttamente dalla OP, per forniture e/o servizi, con prelievo sul conto corrente dedicato. Di norma consistono in giroconti con addebito sul conto corrente ordinario;

I versamenti devono essere fatti entro il 15 febbraio.

I prelievi dal conto corrente dedicato consistono in:

- a) Pagamenti di spese sostenute direttamente dalla OP;
- b) Rimborsi di spese sostenute direttamente dai soci: effettuati mediante a/b o bonifico bancario o postale a favore del socio che ne fa richiesta. Il rimborso può essere anche cumulato alle somme liquidate per i prodotti conferiti e può essere effettuato mediante compensazione autorizzata dal socio con i contributi finanziari spettanti alla OP o alla AOP. In ogni caso le operazioni di rimborso e/o di compensazione dei pagamenti devono essere puntualmente documentate.
- c) Addebiti riconducibili a pagamenti per forniture e/o servizi riguardanti il PO ma eseguiti direttamente dal conto corrente ordinario. Di norma consistono in giroconti con accredito sul conto corrente ordinario. In tal caso i pagamenti effettuati dal conto corrente ordinario, e le

relative registrazioni bancarie, dovranno rispettare i termini e le modalità di pagamento stabiliti dalle norme comunitarie ed a tal fine essere prodotte su richiesta dei controllori.

- d) Addebiti riconducibili agli anticipi versati dalla OP o dai soci produttori per evitare il ricorso allo scoperto oneroso. Di norma consistono in giroconti con accredito sul conto corrente ordinario eseguiti successivamente all'incasso del contributo comunitario e dell'aiuto finanziario nazionale.

I prelievi devono essere fatti entro il 15 febbraio. Tuttavia, in caso di interventi programmati ma non sostenuti entro il 31 dicembre i prelievi per i pagamenti possono essere effettuati con data e valuta entro il 30 aprile successivo all'annualità di riferimento.

Qualora dal conto corrente dedicato siano effettuati, per errore, pagamenti per forniture e/o servizi non riguardanti il programma operativo, i relativi importi dovranno essere prontamente riaccreditati.

Tutte le operazioni sopraindicate dovranno essere evidenziate in contabilità.

24. Sorveglianza e valutazione dei programmi operativi

Le OP garantiscono la sorveglianza e la valutazione dei programmi operativi.

A tal fine devono istituire un sistema di raccolta, registrazione e conservazione di tutti i dati utili compresi quelli relativi agli indicatori, anche per i previsti obblighi di comunicazione da parte dello Stato membro.

La sorveglianza deve consentire di valutare annualmente i progressi compiuti per il perseguimento degli obiettivi del programma operativo, verificando la qualità dell'esecuzione, individuando le eventuali misure correttive, svolgendo le necessarie comunicazioni inerenti all'esecuzione del programma.

La sorveglianza è un processo continuo che inizia con l'avvio del programma operativo e termina con la conclusione delle attività, pertanto deve essere svolta ogni anno e i suoi risultati devono essere riportati in una specifica sezione della relazione annuale.

La valutazione dei programmi operativi assume la forma di un report in allegato alla relazione del penultimo anno ed esamina il livello di utilizzazione delle risorse finanziarie e l'efficacia e l'efficienza del programma operativo, nonché valuta i progressi compiuti in rapporto agli obiettivi generali del programma grazie all'utilizzo degli indicatori.

Se presenti nel programma operativo, la valutazione deve contenere un esame qualitativo dei risultati e dell'impatto dei tipi di intervento concernenti la prevenzione dell'erosione del suolo, l'uso ridotto o più razionale di prodotti fitosanitari, la protezione degli habitat e della biodiversità e la tutela del paesaggio.

La valutazione è finalizzata a mettere in evidenza, tra l'altro:

- a) il grado di raggiungimento degli obiettivi del programma operativo pluriennale, anche evidenziando i vari aggiustamenti rispetto al programma iniziale;
- b) i fattori che hanno avuto una particolare influenza sull'esecuzione del programma;
- c) i fattori che sono stati presi in considerazione o lo saranno, per i successivi programmi operativi.

La valutazione può essere condotta con il supporto di una qualificata consulenza esterna alla OP i cui costi ricadono nell'ambito delle spese generali.

25. Relazioni e comunicazioni delle OP

Le OP sono tenute alla predisposizione delle seguenti relazioni, sulla base delle indicazioni e della modulistica fornite dall'AGEA:

1. *Relazione annuale*: accompagna la richiesta di erogazione degli aiuti a saldo;
2. *Relazione di valutazione*: accompagna la rendicontazione del penultimo anno del programma operativo.

Relazione annuale

La relazione annuale, anche al fine di consentire la predisposizione della relazione annuale dell'AGEA, deve specificare almeno quanto segue:

- a) informazioni sulla base sociale;
- b) numero di aderenti (distinti tra produttori e non produttori), tutte le persone giuridiche o loro parti chiaramente definite;
- c) tutte le filiali di cui all'articolo 31, paragrafo 7 del regolamento delegato;
- d) le variazioni verificatesi nel corso dell'anno;
- e) prodotti trattati e descrizione dei prodotti finiti venduti;
- f) gestione del fondo di esercizio: importo complessivo dei contributi della Comunità, dello Stato membro (eventuale aiuto nazionale), dell'OP e degli aderenti; entità dell'aiuto finanziario comunitario ai sensi dell'articolo 52 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2021/2115;
- g) valore della produzione commercializzata: totale e scomposto tra le Regioni in cui è stata realizzata e tra le varie persone giuridiche che costituiscono l'OP o l'AOP;
- h) volume di prodotti ritirati dal mercato, distinti per prodotto e per mese;
- i) le informazioni relative ai risultati dell'attività di sorveglianza;
- j) una sintesi dei problemi riscontrati nell'esecuzione del programma operativo e delle misure adottate per garantire la qualità e l'efficacia della sua attuazione;
- k) le modalità di adempimento delle percentuali di spesa in materia ambientale;
- l) le attività predisposte per la difesa dell'ambiente in caso di realizzazione di investimenti che comportano un accresciuto impatto ambientale;
- m) le modalità di gestione delle azioni svolte in materia di prevenzione e gestione delle crisi;
- n) le eventuali modifiche effettuate e approvate dalle competenti Autorità;
- o) le discrepanze tra gli aiuti stimati e quelli richiesti.

L'AGEA provvede, ove del caso, a definire le modalità informatiche per la comunicazione di talune delle predette informazioni.

La relazione annuale è inoltrata, oltre che all'Organismo pagatore unitamente alla domanda di aiuto, anche alla Regione alla quale è stato presentato il programma operativo.

La relazione annuale deve essere presentata anche dalle OP che non hanno presentato e/o realizzato il programma operativo, per le parti non legate alla realizzazione del programma. In tal caso la relazione va presentata alla Regione che ha effettuato il riconoscimento.

Relazione di valutazione

Per quanto riguarda la relazione di valutazione, questa è allegata alla relazione annuale del penultimo anno che è inoltrata alla Regione alla quale è stato presentato il programma operativo e contiene gli esiti dell'esercizio di valutazione condotto per le finalità di cui all'articolo 57 del regolamento delegato.

Oltre alle predette relazioni, tutte le OP, comprese quelle che non realizzano un programma operativo in corso, sono tenute a trasmettere le informazioni previste dal regolamento di base, dal regolamento delegato e da quello di esecuzione, nonché le altre eventuali relazioni previste dalle disposizioni nazionali, necessarie alle attività di competenza delle Regioni, degli Organismi pagatori, dell'AGEA e del Ministero, nei modi e nei tempi stabiliti dalle predette amministrazioni.

In caso di inadempienza, la Regione competente, se del caso anche su segnalazione dell'Organismo pagatore o del Ministero, adotta i provvedimenti in conformità al comma 5 e 6 dell'articolo 27 del decreto.

26. Controlli sull'esecuzione dei programmi operativi

I controlli amministrativi e in loco sono effettuati dagli Organismi pagatori.

I controlli amministrativi sono svolti dall'organismo pagatore che riceve la domanda di aiuto prima di effettuare il pagamento, su tutte le domande di aiuto, siano esse di anticipazione, di pagamento parziale o di saldo e devono essere registrati.

Relativamente ai controlli in loco all'inizio di ciascun anno, l'Organismo pagatore provvede alla determinazione del campione indicativo di OP e AOP da sottoporre a controllo in loco, per il programma eseguito nell'anno precedente.

A tal fine l'Organismo pagatore predispose un'analisi dei rischi dei criteri stabiliti dall'AGEA, nonché di elementi rispondenti alle specifiche realtà regionali.

Il campione deve coprire almeno il 30% dell'aiuto complessivamente richiesto tramite l'Organismo pagatore e ogni OP e AOP deve ricevere un controllo in loco almeno una volta ogni tre anni. Tale controllo è esteso anche alle relative filiali di cui all'articolo 31 paragrafo 7 del regolamento delegato, se opportuno.

Per le OP e AOP rientranti nel campione annuale, il controllo riguarda l'intero programma operativo.

I controlli svolti presso le aziende dei soci nel corso dell'attuazione dell'annualità considerata concorrono a soddisfare la quota minima dei controlli in loco.

Inoltre, sulla base dell'analisi del rischio, gli organismi pagatori definiscono:

- a) il limite di spesa degli interventi che possono essere esonerati dal controllo, che non può comunque eccedere i 5.000 euro;
- b) gli interventi considerati a basso rischio di inadempimento, secondo le condizioni individuate dagli stessi organismi pagatori, per i quali possono non essere eseguiti i controlli in loco.

Se del caso i controlli in loco completano i controlli amministrativi.

Il verbale del controllo in loco deve dare puntuale riscontro di ciascuno degli elementi verificati.

Nel corso dei controlli amministrativi e in loco prima del pagamento degli aiuti, l'Organismo pagatore se ritiene che le valutazioni fatte in sede di approvazione sulla congruità delle spese non sono più valide, procede ad una nuova valutazione secondo i criteri riportati al capitolo 15.

Le verifiche sul valore della produzione commercializzata riguardano sia il VPC dichiarato per il periodo di riferimento, qualora non ancora accertato, ai fini della determinazione del Fondo di esercizio, sia il VPC dell'anno a cui si riferisce l'aiuto (anno considerato) ai fini del rispetto dei criteri di riconoscimento.

Salvo documentate circostanze eccezionali, tutte le azioni comprese nel campione sono verificate in loco, compresi gli interventi eseguiti presso le singole aziende dei soci.

Se la spesa ammissibile risultante dall'insieme dei controlli non soddisfa la percentuale del 30% dell'aiuto complessivamente richiesto, l'Organismo pagatore implementa i controlli fino al soddisfacimento della percentuale predetta.

L'Organismo pagatore dispone, ove necessario, anche verifiche e sopralluoghi in corso d'opera di ciascuna annualità dei programmi.

Per consentire l'esecuzione dei controlli in loco, le OP, le AOP ed eventualmente le filiali devono mettere a disposizione degli incaricati del controllo tutti gli elementi utili ad esercitare le verifiche, anche quelle in corso d'opera.

Relativamente alle spese ammissibili per le quali sono stati definiti degli importi forfettari, i documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, bolle di consegna, buste paga) sono presentati, se richiesti, al solo scopo di dimostrare l'esecuzione dell'intervento.

Per i programmi operativi che interessano produttori operanti in Regioni non di competenza dell'Organismo pagatore responsabile del controllo del programma, i controlli sono effettuati, su richiesta, dall'Organismo pagatore competente per territorio.

Gli Organismi pagatori possono richiedere chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione presentata dalle OP.

I controlli dovranno essere orientati anche ad accertare l'eventuale esistenza di condizioni create artificialmente allo scopo di percepire aiuti comunitari per trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno.

La liquidazione del saldo annuale è subordinata all'esito degli accertamenti svolti, anche in relazione ai rapporti con il regime di aiuti allo Sviluppo Rurale e alle misure promozionali.

Gli Organismi pagatori comunicano alle Regioni interessate gli esiti delle verifiche anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

Se dal controllo emerge l'inosservanza dei criteri di riconoscimento l'Organismo pagatore sospende i pagamenti e ne dà immediata comunicazione alla Regione competente.

L'Organismo pagatore tiene costantemente aggiornata la Regione sul seguito della procedura di sospensione degli aiuti, al fine anche di consentire alla Regione l'adozione delle eventuali determinazioni concernenti la sospensione o la revoca del riconoscimento.

27. Le condizioni di equilibrio

Fermi restando i limiti stabiliti nella regolamentazione comunitaria, il programma operativo deve garantire un equilibrio tra i vari tipi di intervento/intervento previsti.

PARTE C

Spese nei programmi operativi delle OP AOP

28. Spese ammissibili

Tutte le tipologie di spesa sono potenzialmente ammissibili a contributo, tranne quelle espressamente indicate come “Elenco di tipi di spese non ammissibili di cui all’articolo 22, paragrafo 2” nell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/126, nonché quelle altrimenti escluse dalla Piano Strategico Nazionale, dai regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale e regionale.

Ciascuna OP, nell’ambito della propria discrezionalità e specificità, e in coerenza con le politiche regionali, ha quindi facoltà di individuare gli interventi che maggiormente consentono di realizzare gli obiettivi previsti dalla regolamentazione comunitaria e dalla Strategia Nazionale.

Le indicazioni strategiche per gli interventi sono contenute nel Piano Strategico Nazionale.

Tra le spese ammissibili si indicano:

- a) spese per investimenti materiali:
 - strutture e impianti di lavorazione, trasformazione, condizionamento e commercializzazione e investimenti agro-aziendali;
 - impianti delle specie ortofrutticole aventi carattere pluriennale;
 - macchinari ed attrezzature;
- b) spese per investimenti immateriali;
- c) costi amministrativi inerenti all’attuazione dei programmi operativi (alle condizioni e nei limiti previsti regolamento delegato (UE) 2022/126);
- d) spese di personale (alle condizioni e nei limiti previsti dal regolamento delegato (UE) 2022/126);
- e) spese per servizi;
- f) spese generali.

Relativamente agli investimenti materiali e immateriali l’OP (o la AOP o la filiale controllata per almeno il 90%) deve assumere, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, l’obbligo di non alienabilità o cambio destinazione per almeno:

- 10 anni in caso di immobili e di impianti fissi (per gli impianti di colture poliennali il termine può essere ridotto in funzione del ciclo biologico della specie);
- 5 anni in caso di macchinari e attrezzature mobili;
- 3 anni per le strumentazioni hardware e software.

L’impegno assunto decorre dalla data di acquisizione in proprietà dei beni. In caso di ricorso al leasing l’impegno decorre dalla data di stipula del contratto.

L’obbligo assunto in delibera da parte dell’OP è esteso anche agli investimenti effettuati presso le aziende dei soci.

Per gli investimenti effettuati presso i soci, deve essere predisposta una specifica convenzione per la loro gestione, contenente le seguenti condizioni minime:

- assunzione dei medesimi impegni di inalienabilità e cambio di destinazione come sopra definiti;
- impegno a restituire all’OP l’oggetto dell’investimento (o il suo valore residuo), in caso di:
 - recesso, ad eccezione che il socio che recede non transiti in altra OP o costituisca egli stesso una nuova OP;

- scioglimento della società (per i produttori organizzati in forma societaria);
 - alienazione e/o fusione delle aziende senza che il nuovo soggetto subentri nella qualità di socio della OP.
- modalità di eventuale utilizzazione associata degli investimenti, compatibilmente con la loro potenzialità, per soddisfare temporanee esigenze produttive e/o commerciali della OP.

Gli investimenti possono essere sostituiti prima del periodo di ammortamento fiscale. In tal caso si applica il paragrafo 6, lettera b) dell'articolo 31 del regolamento delegato e il valore residuo è detratto dal costo della sostituzione.

I contratti di locazione finanziaria (leasing) devono comportare una clausola di riacquisto e l'importo massimo della spesa ammissibile non deve superare il valore di mercato del bene concesso in locazione finanziaria. L'importo è al netto delle spese non ammissibili (tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) connesse al contratto.

Gli investimenti, compresi i contratti di locazione finanziaria, con un periodo di ammortamento superiore alla durata del programma operativo, possono essere oggetto di riporto ad un successivo programma operativo per motivi economici debitamente giustificati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 Regolamento delegato 126/2022.

Non sono da considerarsi ammissibili le spese sostenute in forza di contratti di sub-locazione immobiliare e/o finanziaria e di sub-affitto, ancorché autorizzati dal concedente proprietario, di sub-fornitura o di sub-committenza.

Non sono altresì ammissibili le spese di noleggio, di locazione di strutture e/o di attrezzature i cui concedenti risultano essere componenti a qualsiasi titolo degli organi sociali, eccetto l'assemblea, dell'organizzazione o società a quest'ultimi riconducibili.

Gli interventi che prevedono, direttamente o indirettamente, l'utilizzo di materiale vegetale di propagazione, sono ammissibili a condizione che l'origine di detto materiale sia conforme alla normativa comunitaria, nazionale e regionale che ne regola la produzione e il commercio, pertanto in sede di rendicontazione dovrà essere prodotta la certificazione rilasciata dal vivaista autorizzato, che garantisce la conformità e la rintracciabilità del materiale.

Analogamente al noleggio, il sostegno economico per i costi di locazione di strutture e/o attrezzature in alternativa all'acquisto è ammissibile a condizione che il beneficiario fornisca, tramite perizia asseverata (non giurata) di un tecnico qualificato iscritto ad un ordine professionale, la dimostrazione della convenienza economica della scelta. Le Regioni possono stabilire un importo sotto il quale la dimostrazione della convenienza economica può essere fornita con procedura diversa, definita dalla Regione medesima.

Per talune tipologie di spese ammissibili vengono definite nella Circolare ministeriale ulteriori specificazioni tecniche, nonché definiti i valori forfettari, gli importi massimi di spesa ammissibili o i costi unitari standard per la realizzazione degli stessi nei programmi operativi.

Ove le attività finanziate nell'ambito dei programmi operativi comportino la gestione obbligatoria di rifiuti, l'OP o il soggetto associato che svolge l'attività deve assicurare il rispetto della normativa nazionale in materia di corretto smaltimento dei rifiuti, fornendo, ove richiesto, copia della documentazione attestante tale attività.

Le Regioni hanno la facoltà, per evidenti e giustificati motivi e nel rispetto dei regolamenti comunitari e Piano Strategico Nazionale, di integrare le tipologie di interventi, utilizzando la medesima metodologia adottata in Circolare. Le Regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero le determinazioni assunte.

Di seguito si riportano alcuni elementi di dettaglio inerenti talune spese specifiche ed il personale.

29. Spese specifiche per il miglioramento della qualità dei prodotti.

Le spese generali di produzione sono escluse dal finanziamento, ad eccezione di quelle espressamente autorizzate ed elencate al punto 1 dell'allegato III al regolamento delegato, tra le quali rientrano le spese specifiche per il miglioramento della qualità dei prodotti.

Sono finanziabili solo i costi aggiuntivi sostenuti rispetto a quelli tradizionali (ordinari), al netto di eventuali risparmi e guadagni conseguiti.

Come spese specifiche per il miglioramento della qualità dei prodotti sono state individuate le seguenti azioni:

- Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell'innovazione nella tecnica colturale delle piante arboree;
- Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell'innovazione nella tecnica colturale delle piante ortive;
- Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell'innovazione nelle tecniche di trattamento dei prodotti.

I dettagli degli interventi sono riportati nella specifica Circolare ministeriale.

30. Personale

Le OP devono disporre di personale qualificato in grado di garantire la corretta realizzazione del programma, tra cui l'assistenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività:

- a) miglioramento o mantenimento di un elevato livello della qualità dei prodotti;
- b) miglioramento o mantenimento di un elevato livello della protezione dell'ambiente;
- c) miglioramento delle condizioni di commercializzazione.

Il personale può essere sia interno che esterno ed è adeguatamente qualificato per gestire le produzioni, durante tutte le fasi di coltivazione e di lavorazione, e permettere la loro collocazione nel circuito commerciale.

Qualora il programma preveda il ricorso a personale dipendente, con esclusione dei componenti di organi sociali, della OP, della AOP, della filiale come definita dall'articolo 31, paragrafo 7 del regolamento delegato (UE) 2022/126 o di una cooperativa direttamente aderente all'OP, tale personale deve essere incaricato dal relativo rappresentante legale mediante specifica lettera, nella quale sono indicati gli ambiti professionali richiesti, gli obiettivi del lavoro e i risultati attesi. A tal fine l'OP, la AOP, la filiale o la cooperativa, predispone un idoneo sistema di registrazione del tempo di lavoro prestato.

Le spese sostenute sono ammissibili al finanziamento comunitario e cumulabili anche in capo alla stessa figura professionale entro il limite orario annuo pari a 1.720 ore e alle condizioni stabilite dall'articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2022/126 rispettivamente per il personale che svolge le attività di cui alle lettere a) e b) e del personale che svolge le attività di cui alla lettera c). Gli importi massimi risultanti sono onnicomprensivi di tutte le spese connesse all'esercizio dell'attività di assistenza tecnica (retribuzioni, oneri connessi, straordinari, rimborsi di missioni, percorrenze, vitto e alloggio, ecc...).

Dette spese devono essere documentate da:

- buste paga, corredate da giustificativi di pagamento degli oneri a carico del dipendente e del datore di lavoro, in caso di ricorso a personale dipendente;

- fatture negli altri casi.

- **Attività di assistenza tecnica per migliorare o mantenere un elevato livello di qualità dei prodotti**

Sono ammissibili a contributo i costi sostenuti per le figure professionali addette al miglioramento qualitativo delle produzioni e al controllo delle procedure di conferimento, selezione, lavorazione, logistica nell'ambito dei centri di lavorazione.

La tipologia di addetti ed i parametri per la determinazione del numero di addetti sono definiti nella Circolare ministeriale.

Le figure professionali addette all'assistenza tecnica in campo per migliorare o mantenere un elevato livello di qualità dei prodotti devono possedere il certificato di abilitazione alla consulenza di cui al paragrafo A.1.3 del DM 22 gennaio 2014.

- **Assistenza tecnica per migliorare le condizioni di commercializzazione**

Sono ammissibili a contributo i costi sostenuti per i responsabili specialisti per il marketing che supportano l'attività commerciale dell'OP definita in un apposito progetto di marketing anche attraverso l'introduzione di innovazioni di prodotto, innovazioni di immagine, e approfondita conoscenza dei mercati o canali di destinazione del prodotto. Le relative spese sono ammissibili a condizione che siano dipendenti diretti dell'OP, dell'AOP o di una filiale controllata almeno al 90%, e in possesso di un elevato livello di professionalità necessaria a:

- analizzare, diagnosticare e proporre tutte le iniziative necessarie alla valorizzazione della produzione inviata sul punto vendita;
- realizzare i contatti con i responsabili dei punti vendita per gestire una politica di orientamento del prodotto verso i consumatori;
- sviluppare e migliorare i contatti con i clienti;
- attivare tutti gli interventi necessari a favorire lo sviluppo dei prodotti di qualità.

Il loro numero dovrà essere determinato sulla base del progetto di marketing che costituisce parte integrante del programma operativo.

- **Assistenza tecnica per migliorare o mantenere un elevato livello di protezione dell'ambiente**

Le figure professionali impiegate devono possedere il certificato di abilitazione alla consulenza di cui al paragrafo A.1.3 del DM 22 gennaio 2014, recante l'adozione del Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Per la determinazione delle spese di assistenza tecnica viene stabilita una spesa massima ammissibile per "ettaro equivalente" sulla base del rispetto di un disciplinare o del tempo prestato per la realizzazione di uno specifico impegno ambientale, determinato secondo la procedura contenuta nella Circolare ministeriale.

31. Attività di ricerca e produzione sperimentale

Lo svolgimento di ricerche e lo sviluppo di iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento del mercato e del settore organizzato è un obiettivo previsto dall'articolo 152 del regolamento (UE) 1308/2013.

Tali attività devono essere coordinate da enti, istituzioni di ricerca e altri organismi conformi alla definizione presente nel Regolamento (UE) 702/2014 art. 2 (50) e iscritti all'Anagrafe nazionale dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca, istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, che assumono la responsabilità scientifica delle attività progettuali.

Ad uno stesso progetto possono partecipare più OP sotto il coordinamento di una unità capofila che può essere una delle OP o una loro AOP o filiale. Il responsabile scientifico può individuare le OP che partecipano direttamente alla fase esecutiva del progetto di ricerca fermo restando che le restanti OP beneficino comunque dei risultati delle attività di ricerca. Sono finanziabili spese riferite al Piano Strategico Nazionale, sostenute dalle OP, dalle AOP o dalle filiali e dalle istituzioni scientifiche coinvolte, quali la locazione di terreni e il noleggio di attrezzatura, le consulenze, il personale, il monitoraggio e la diffusione e la divulgazione dei risultati.

Sono altresì previste le spese riferite agli imballaggi ecologici, nel campo della ricerca e della produzione sperimentale, come previsto dall'articolo 47 lettera a) del Regolamento delegato (UE) 2021/2115.

Per i progetti che prevedono il coinvolgimento di più OP sono finanziabili le spese per le attività di innovation broker (*), ovvero di coordinamento non scientifico dei progetti che consentono di agevolare l'interlocuzione tra il responsabile scientifico e le OP partecipanti al progetto e di garantire il corretto andamento delle attività progettuali.

() Innovation Broker. L'innovation Broker è un facilitatore del processo di individuazione dei fabbisogni di innovazione all'interno delle OP, di aggregazione di soggetti interessati (OP ed enti di ricerca), di collaborazione nella redazione dei progetti d'innovazione e di animazione del partenariato in fase preparatoria e durante l'attuazione del progetto (<https://www.innovarurale.it/sites/default/files/2019-02/2-vanoost.pdf>).*

32. Spese generali

Per i programmi operativi presentati da OP/AOP, le spese generali possono essere indicate nella percentuale massima del 2% del fondo di esercizio approvato. Su tale percentuale l'aiuto UE corrisposto è pari al 50%.

Le spese generali sono calcolate in modo tale da garantire il rispetto dei tetti di spesa ove previsti.

33. Criteri di coerenza e complementarità tra intervento settoriale ortofrutta e Sviluppo Rurale

Per i criteri di coerenza e complementarità tra medesime spese potenzialmente ammissibili nell'ambito dell'intervento settoriale ortofrutta e del regime sullo Sviluppo Rurale (Piani di Sviluppo Regionali, vigenti al momento della presentazione dei programmi operativi) si fa riferimento alle disposizioni contenute nel piano Strategico nazionale.

Ai fini dell'individuazione dell'impianto normativo di competenza si terrà conto dell'ubicazione dell'azienda dove è situato l'investimento.

Per le azioni ambientali e gli investimenti effettuati direttamente dai soci, l'OP comunica alla Regione e all'Organismo pagatore competente e a quella dove è realizzata l'azione o l'investimento il nominativo del socio, il CUAA (codice unico di identificazione azienda agricola) e le fatture relative oggetto di rimborso a carico del fondo di esercizio.

Le Regioni possono definire modalità e termini per garantire il rispetto delle condizioni di complementarità.

PARTE D

Misure di prevenzione e gestione delle crisi previste nei programmi operativi

34. Fondi di mutualizzazione

Gli aiuti per il sostegno dei relativi alla creazione, costituzione e ricostituzione di fondi di mutualizzazione e gli aiuti per la ricostituzione di tali fondi sono concessi alle condizioni stabilite dall'articolo 47 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e dall'articolo 15 del Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021.

Il fondo di mutualizzazione può essere costituito anche dalle AOP, qualora delegate dalle OP a realizzare la parte del programma operativo relativo alle misure di prevenzione e gestione delle crisi.

Le OP per l'attivazione e gestione di questa misura dovranno fare riferimento alle raccomandazioni adottate dalla Commissione europea in materia di fondi di mutualizzazione e, qualora lo ritenga non coerente con le proprie esigenze, anche ai regolamenti comunitari del regime di aiuti alle OP ortofrutticole, nonché alle disposizioni emanate da questo Ministero nell'ambito del regime di sostegno sullo Sviluppo rurale, rimanendo facoltà delle Regioni e delle Province autonome l'adozione di proprie disposizioni, per tenere conto della peculiarità e delle circostanze specifiche del rispettivo territorio nonché per garantire procedure di controllo sui possibili casi di doppio finanziamento o superamento dei limiti di aiuto stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Il sostegno relativo alle spese amministrative di fondi mutualistici avviene attraverso il finanziamento sul capitale iniziale. Il valore del capitale iniziale viene inserito nell'ambito della quota del fondo di esercizio destinata alle misure di crisi.

Le spese amministrative ammissibili per la costituzione dei fondi mutualistici comprendono sia l'aiuto finanziario dell'Unione sia il contributo del beneficiario e non superano il 20 %, il 16 % o l'8 % del contributo del beneficiario al capitale del fondo di mutualizzazione rispettivamente nel primo, secondo e terzo anno di esercizio di quest'ultimo. Il beneficiario può ricevere il sostegno per le spese amministrative per la costituzione dei fondi di mutualizzazione una sola volta entro i primi tre anni di esercizio del fondo di mutualizzazione.

Il fondo di mutualizzazione (in seguito anche "fondo") consente di erogare ai produttori soci dei pagamenti compensativi in caso di perdite economiche sotto forma di un drastico calo del reddito o riduzione del valore di produzione causate da avversità atmosferiche o dall'insorgenza di fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale. In caso di condizioni di mercato avverse ovvero in caso di deprezzamento forte di un singolo prodotto il fondo consente di erogare il pagamento compensativo anche all'OP o AOP stessa.

L'OP o l'AOP deve stabilire con proprio statuto o in un regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci le condizioni di applicazione del fondo che devono essere approvate dalla Regione competente in occasione dell'approvazione del programma operativo o delle sue modifiche.

Il regolamento per la gestione del fondo deve prevedere almeno i seguenti elementi:

- l'ambito operativo e scopo del fondo;

- le modalità di adesione al fondo;
- l'organo di controllo interno all'OP o AOP;
- la durata del fondo;
- modalità di gestione amministrativa del fondo;
- le modalità di alimentazione del fondo;
- le modalità di rilevamento del danno, della determinazione della perdita economica, o perdita di reddito o riduzione del valore di produzione ed eventuale aumento dei costi di gestione del prodotto, degli indennizzi e della loro erogazione;
- le limitazioni e cause di esclusione ai fini del riconoscimento degli indennizzi;
- l'obbligo di informativa da parte dei soci aderenti, di eventuali ulteriori indennizzi percepiti,
- le modalità di restituzione, da parte dei soci produttori, di eventuali indennizzi indebitamente percepiti;
- le modalità e tempistiche di rendicontazione;
- il divieto di cessione delle quote di adesione al fondo;
- le modalità e tempistiche relative ad eventuali successioni nel rapporto tra socio aderente e fondo;
- le modalità di recesso e risoluzione del rapporto;
- le modalità di scioglimento e cessazione del fondo compresa la destinazione dei fondi residui non utilizzati;
- le sanzioni.

L'OP o AOP può versare il risarcimento del fondo solo ai soci produttori, o in caso di condizioni di mercato avverse all'OP o AOP, che subiscono una riduzione di reddito o valore di produzione di un determinato prodotto per cui è riconosciuta l'OP di almeno il 20% rispetto alla media triennale calcolata sui tre anni precedenti, o sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con il reddito o il valore di produzione più basso e quello più elevato.

Tutti i produttori aderenti all'OP o AOP sia singolarmente che in forma associata e che hanno partecipato alla costituzione del fondo hanno diritto a ricevere la compensazione quando l'OP o AOP delibera il ricorso al fondo e solo a seguito di verifica della sussistenza delle necessarie condizioni.

Il produttore che rileva nelle sue coltivazioni un danno forte a causa di un'avversità, fitopatologia o da infestazioni parassitarie coperte dal fondo, deve notificare il danno all'OP o AOP prima della raccolta con un certo preavviso definito nel regolamento interno.

L'OP o AOP deve garantire che le modalità di determinazione della perdita economica, della perdita di reddito o della riduzione del valore di produzione, dell'eventuale aumento dei costi di gestione, siano determinate in maniera oggettiva, attraverso l'utilizzo di modalità adeguate al tipo di danno, utilizzando idonei documenti (es. bilancio, scritture contabili, fatture, perizie tecniche, perizie asseverate, ecc..) e se del caso con il supporto di tecnici esperti indipendenti. Per ogni produttore associato il versamento dal fondo è cumulabile con altri aiuti pubblici e privati nella misura massima del 70% della perdita di reddito o riduzione di valore di produzione o danno calcolato.

Al fine di garantire le procedure di controllo sui possibili casi di doppio finanziamento o superamento dei limiti di aiuto stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale, le OP come soggetti gestori del fondo e i produttori che vi aderiscono dovranno essere censiti nel Sistema di

Gestione del Rischio (SGR). Nelle more dell'attivazione del SGR, i produttori che aderiscono al fondo in ambito OCM non possono aderire ai fondi della misura 17.2 dello Sviluppo rurale per la stessa fattispecie.

Nel caso di scioglimento del fondo la disponibilità residua dovrà essere indirizzata ad interventi di interesse collettivo degli aderenti.

35. Ritiri dal mercato

L'ammontare massimo del supporto per i prodotti ritirati dal mercato è definito con apposita Circolare ministeriale, secondo i criteri contenuti nell'articolo 26 paragrafo 2 del regolamento delegato (UE) 2022/126

Al fine di dare pratica attuazione alla banca dati enti beneficiari l'AGEA, anche tramite l'attivazione di uno specifico portale informatico, adotta le procedure per facilitare i contatti e la collaborazione tra le organizzazioni di produttori ortofrutticoli e gli Enti caritativi accreditati dagli Organismi pagatori. A tal fine potrà avvalersi di strumenti informativi già in essere, eventualmente integrati e/o potenziati, per un uso a livello nazionale.

Ai fini dell'accreditamento è necessario che gli Enti caritativi abbiano acquisito il riconoscimento dall'Ufficio territoriale del Governo e/o risultino iscritti presso i registri delle organizzazioni di volontariato tenute dalle Regioni.

AGEA pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco degli Enti caritativi accreditati dagli Organismi pagatori ad essere destinatari del prodotto ritirato per la distribuzione gratuita.

Gli Organismi pagatori ai fini della concessione dell'accreditamento tengono conto della compatibilità dello scopo *no profit* dell'Ente caritativo con quello proprio della distribuzione gratuita agli indigenti, dell'adeguatezza delle strutture, anche organizzative, dell'Ente ai fini della valutazione della propria capacità distributiva giornaliera.

I prodotti ritirati dal mercato per la distribuzione gratuita sono destinati unicamente alle persone indigenti come definite all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 223/2014.

Con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2022/126, ove l'Ente caritativo che ha ricevuto il prodotto intenda distribuirlo sotto forma di prodotto trasformato può ricorrere al pagamento in natura per coprire le spese di trasformazione, ovvero chiedere l'intervento dello Stato per il pagamento delle medesime spese.

Con riferimento all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/126, la cessione di prodotti da parte dell'OP all'industria di trasformazione è possibile solo a condizione che ciò non comporti distorsioni di concorrenza per le industrie interessate all'interno della Comunità europea per i prodotti importati e che sia impedita la possibilità che i prodotti ritirati siano reimmessi sul mercato. Le predette operazioni, pertanto, devono essere preventivamente autorizzate dalle Regioni.

Qualora la trasformazione del prodotto ritirato consista nella sua distillazione, l'alcool ottenuto è usato esclusivamente per scopi industriali o energetici.

35.1 Approvazione e rendicontazione dell'intervento dei ritiri nell'ambito dei programmi operativi

Ai fini dell'approvazione della misura nell'ambito dei programmi operativi, le Regioni verificano per i prodotti interessati che i ritiri:

- a) non costituiscano uno sbocco alternativo al mercato;
- b) non perturbino la gestione del mercato dei prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione;
- c) non provochino un impatto negativo sull'ambiente o conseguenze fitosanitarie negative.

Per poter ricevere l'aiuto comunitario, in fase di rendicontazione, le OP presentano i documenti giustificativi definiti dall'Organismo pagatore, sulla base dei criteri stabiliti da AGEA, concernenti almeno:

1. i quantitativi commercializzati necessari alla verifica dei limiti stabiliti all'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) 2022/126;
2. i quantitativi di ogni prodotto ritirati dal mercato;
3. la destinazione finale di ciascun prodotto, attestata da un certificato di presa in consegna (o documento equivalente) dei prodotti ritirati per la distribuzione gratuita, la distillazione, l'alimentazione animale;
4. il riepilogo delle operazioni di ritiro;
5. la dimostrazione che i prodotti ritirati sono esclusivamente di provenienza dei soci produttori.

L'Organismo pagatore verifica, per l'insieme dei quantitativi non messi in vendita dall'inizio della campagna, il rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria. In caso di superamento, l'aiuto è riconosciuto solo nel rispetto di detti limiti.

36. Comunicazione

In questo contesto possono essere previsti interventi finalizzati a:

- a) prevenire eventuali crisi di mercato con iniziative comunicative dedicate e continuative
- b) gestire le eventuali crisi di mercato con iniziative comunicative specifiche e circoscritte.

Le iniziative devono essere indirizzate a sensibilizzare il consumatore al consumo del prodotto ortofrutticolo e/o al consumo di prodotti ortofrutticoli di qualità (es. DOP, IGP, Biologico)

Nello specifico sono finanziabili spese riferite all'intervento settoriale ortofrutta del piano strategico quali:

- sviluppo siti web;
- pubblicità attraverso i mezzi di informazione;
- partecipazione a fiere ed eventi di carattere internazionale.

Sono da escludersi dal finanziamento gli interventi che non presentano sufficienti elementi per il controllo e per la valutazione dei costi.

37. Negoziare, attuare e gestire protocolli fitosanitari con Paesi terzi.

In relazione a questa misura possono essere finanziate spese afferenti a:

- raccolta di documentazione e informazioni tecnico-scientifiche necessarie alla definizione dei dossier fitosanitari
- traduzioni in lingua inglese e/o nella lingua del paese di destinazione delle informazioni richieste
- realizzazione di eventuali test tecnico - scientifici richiesti dalle autorità per dimostrare l'efficacia di determinati trattamenti contro organismi considerati nocivi

- organizzazione delle visite degli ispettori del paese di interesse preliminari alla definizione delle condizioni di export.

38. Investimenti relativi alla gestione dei volumi

Nei casi in cui le strutture per la gestione dei volumi a disposizione delle OP o programmate nel programma operativo non risultino sufficienti a far fronte a situazioni di crisi, le organizzazioni di produttori possono prevedere nell'ambito delle misure per la prevenzione e la gestione delle crisi, la locazione di:

- celle per la frigoconservazione;
- strutture per lo stoccaggio dei prodotti.

L'OP deve fornire gli elementi tesi a giustificare che l'investimento proposto è necessario per prevenire efficacemente le crisi o per far fronte alle crisi in atto.

Non è consentito, nell'ambito delle modifiche in corso d'anno spostare tale tipologia di investimenti dalla parte ordinaria del programma operativo alla parte concernente le misure di crisi.

39. Reimpianto di frutteti a seguito di estirpazione obbligatoria

Qualora disposizioni dei servizi fitosanitari regionali facciano obbligo di estirpare i frutteti, le organizzazioni di produttori possono inserire le spese di reimpianto nell'ambito delle misure per la prevenzione e la gestione delle crisi, fino alla concorrenza massima del 20% della spesa totale dell'annualità considerata del programma operativo.

A tal fine, la misura è applicabile solo nelle aree delimitate dal provvedimento di estirpazione obbligatoria e potrà interessare esclusivamente le specie arboree di cui all'allegato I della direttiva 2008/90/CE, eccetto l'olivo, alle quali si aggiungono:

- Actinidia deliciosa
- Actinidia sinensis
- Diospyros kaki

Le Regioni hanno facoltà di limitare l'intervento di reimpianto a specifiche specie e/o varietà.

40. Assicurazione del raccolto e della produzione

I contratti di assicurazione ammessi a contributo riguardano le polizze volte a coprire le perdite commerciali del raccolto e della produzione delle organizzazioni di produttori.

Per polizze volte a coprire le perdite commerciali delle organizzazioni di produttori, si intendono i contratti assicurativi stipulati dalle OP, e/o direttamente dai soci finalizzate alla parziale copertura delle perdite commerciali che le OP subiscono come conseguenza di calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie che hanno colpito le produzioni dei soci per le quali l'OP è riconosciuta.

Per polizze volte a coprire le perdite del raccolto e della produzione (di cui all'articolo 18 regolamento (UE) 126/2022) si intendono i contratti assicurativi stipulati dalle OP e/o direttamente dai soci che contribuiscono a tutelare i redditi dei produttori quando si generano perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi garantendo che i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi.

Le polizze stipulate nell'ambito dei programmi operativi, dovranno tener conto della normativa comunitaria e nazionale in materia di assicurazioni e non possono essere integrative di polizze stipulate su altre linee di finanziamento.

41. Attività di orientamento

L'attività di orientamento da parte di OP/AOP è effettuata alle condizioni stabilite all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2022/126 e può essere prestata nei confronti di un'organizzazione di produttori riconosciuta, di un gruppo di produttori riconosciuto ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 1308/2103 e di singoli produttori non aderenti a un'organizzazione di produttori o a loro associazioni.

Le tipologie di spese ammissibili per tale tipo di attività sono connesse all'organizzazione e alle prestazioni di orientamento, comprese le spese di viaggio, soggiorno e diaria del prestatore di orientamento, come meglio declinate nell'articolo citato in premessa e nell'allegato II del medesimo regolamento.

42. Interventi non attuabili: Raccolta verde e mancata raccolta

L'esperienza maturata ha evidenziato la complessità gestionale di questi interventi e l'onerosità dei controlli a fronte di un utilizzo molto limitato se non nullo, fatta eccezione per le situazioni di particolare gravità.

Altresì in ambito nazionale e coerentemente con la recente normativa comunitaria (strategia UE "Farm to fork") emerge sempre più forte l'esigenza di limitare le occasioni che generano spreco alimentare, pertanto si ritiene di non inserire, in via ordinaria, tali possibilità tra quelle attivabili per la prevenzione crisi e gestione dei rischi.

Tuttavia, in casi debitamente giustificati, il Ministero, sentite le Regioni, valuterà se e a quali condizioni autorizzare il ricorso alla raccolta al verde o alla mancata raccolta o ad entrambi gli interventi.

PARTE E

Mercati rappresentativi

Mercati rappresentativi nella zona di produzione degli ortofrutticoli di cui all'allegato I al regolamento (UE) 2019/1746

Il mercoledì di ogni settimana, Agea provvede ad inviare alla Commissione europea il prezzo medio ponderato dei prodotti ortofrutticoli, rilevato da Ismea, conformemente e all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/1746. I mercati rappresentativi sono individuati dall'Ismea secondo le indicazioni fornite dal Ministero.

Mercati rappresentativi per la rilevazione dei prezzi all'importazione

Per ciascuno dei prodotti e dei periodi indicati nell'allegato VII, parte A del regolamento delegato (UE) 2017/891, Agea provvede ad inviare alla Commissione europea, entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del giorno feriale successivo, per ogni giorno di mercato e secondo l'origine, i prezzi rappresentativi medi e i quantitativi totali dei prodotti importati dai paesi terzi e commercializzati sui mercati d'importazione, secondo le indicazioni fornite dal Ministero.

PARTE F

Appendici

Appendice 1a - schema di lista di controllo della conformità della procedura per il riconoscimento



*Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO
SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI

E DELL'UNIONE EUROPEA

PIUE V

SCHEMA DI LISTA DI CONTROLLO DELLA CONFORMITA' DELLA PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI/ASSOCIAZIONE DI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI, COME PREVISTO DALL'ART. 152 / 156 DEL REG. (UE) 1308/2013.

A . DATI IDENTIFICATIVI DELL'OP/AOP

Organizzazione di produttori			
Associazione di Organizzazioni di produttori			
Data di costituzione			
Data in cui è stata presentata la domanda di riconoscimento			
Ragione sociale (per esteso)			
Forma societaria (rif. articolo 2, comma 5 del Decreto	Lett. a	Lett. b	Lett. c

• Sigla (se prevista)				
Sede legale				
Sede operativa effettiva				
n. di telefono				
n. fax				
e-mail				
pec				
Partita IVA				
Codice fiscale				
Prodotti per i quali è chiesto il riconoscimento	Codice NC	prodotto		

B . VERIFICA DEI REQUISITI FONDAMENTALI

		indicare SI , o NO o NP (non pertinente)
1	E' stato correttamente indicato, dalla OP, il prodotto per cui è chiesto il riconoscimento?	
2	E' stato accertato che l'OP è costituita e controllata da produttori ortofrutticoli? (Art. 154, par. 1, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1308/2013)	
3	E' stato accertato che l'OP è costituita su iniziativa dei produttori? (Art. 154, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE) n. 1308/2013)	
4	La OP, persegue una finalità specifica che includa almeno uno degli obiettivi di cui all'art. 152, paragrafo 1, lett. c) punti i), ii), iii), del regolamento (UE) n. 1308/2013? (Art. 160 del regolamento (UE) n. 1308/2013)	
5	La OP ha come obiettivo quello di assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità (art. 152, lett. c), punto i), del Regolamento (UE) n. 1308/2013)	
6	La OP ha come obiettivo la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato della produzione dei propri aderenti anche attraverso la commercializzazione diretta? (art. 152, lett. c), punto ii), del Regolamento (UE)	

	n. 1308/2013)	
7	La OP ha come obiettivo quello di ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e stabilizzare i prezzi alla produzione? (art. 152, lett. c), punto iii), del Regolamento (UE) n. 1308/2013)	
8	E' stato accertato che la OP rispetta il numero minimo di soci produttori previsto dal Decreto (Art. 154, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE) n. 1308/2013	
9	Nella compagine sociale sono presenti soci con aziende in altri Stati membri?	
10	Se sono presenti soci con aziende in altri Stati membri esistono le condizioni previste dal Decreto per la concessione dello <i>status</i> di OP transazionale? (art. 4 del Decreto)	
11	La OP ha preventivamente inserito nel portale SIAN le informazioni relative all'anagrafica soci di tutti i produttori facenti parte delle rispettive compagini sociali (art. 26 del Decreto)	
12	È stato verificato se la OP/AOP ha soci che operano in altri Stati membri dell'unione?	
13	La OP ha assunto una forma giuridica societaria tra quelle previste dall'art. 3, comma 1, del Decreto legislativo n. 102/2005 e art. 2, c. 5 del Decreto?	
14	E' stato accertato che la OP rispetta il valore minimo della produzione commercializzabile nel periodo di riferimento? (Art. 154, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE) n. 1308/2013	
15	È stato verificato che il periodo di riferimento corrisponde a quello previsto all'art. 15, c. 1 del Decreto ?	
16	Il valore della produzione commercializzabile è stato calcolato esclusivamente in base alla produzione dei soci dell'OP ed esclusivamente per i prodotti per i quali l'organizzazione di produttori è riconosciuta? (Art. 31, par. 7, del regolamento delegato (UE)2022/126)	
17	Se la OP chiede il riconoscimento per i prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione, si è impegnata a garantire che i prodotti verranno conferiti alla trasformazione nell'ambito di un sistema di contratti di fornitura o in altro modo?	
18	Nel caso in cui parte del valore della produzione commercializzabile sia stato calcolato nella fase di uscita dalla filiale, questa era controllata, nel periodo di riferimento, per almeno il 90 % conformemente all'art. 31, par. 7, lett. a), del Regolamento delegato (UE)2022/126 ?	
19	Dal calcolo del valore della produzione commercializzabile è stata esclusa l'IVA? (Art.31, par. 6, lett. a) del Regolamento delegato (UE) 2022/126)	
20	Nel caso di prodotti trasformati, sono state applicate le percentuali di riduzione previste dall'art. 31, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE).2022/126?	
21	Se il valore di un prodotto è diminuito di almeno il 35 % per motivi non imputabili alla responsabilità dei soggetti costitutori dell'OP ed è stato pertanto utilizzato il valore della produzione commercializzabile di tale prodotto nel precedente periodo di riferimento, è stato possibile accertare questo dato? (art. 32 , par.3 -del regolamento delegato (UE) 2022/126)	

22	La OP dispone del personale, delle infrastrutture e dei mezzi tecnici necessari all'adempimento degli obiettivi per i quali si è costituita e ha chiesto il riconoscimento?	
	a) la conoscenza della produzione dei loro soci	
	b) i mezzi tecnici per la raccolta, la cernita, il magazzinaggio e il condizionamento della produzione dei loro soci	
	c) la commercializzazione della produzione dei loro soci	
	d) la gestione commerciale e finanziaria e	
	e) una contabilità centralizzata basata sui costi e un sistema di fatturazione conforme al diritto nazionale	
23	L'OP adempie all'obbligo di fornire ai propri soci mezzi tecnici di livello adeguato direttamente o tramite i suoi soci o attraverso filiali o tramite un'associazione di organizzazioni di produttori di cui è socia o mediante il ricorso all'esternalizzazione?	
24	La OP ha concluso o intende concludere un accordo commerciale scritto, in forma di contratto, accordo o protocollo con un altro soggetto che può essere uno o più dei suoi soci o una sua filiale per svolgere in parte l'attività di commercializzazione?	
25	Il contratto di esternalizzazione stipulato per la commercializzazione o ad altri fini, contiene disposizioni che permettono all'organizzazione di produttori di	
	a) impartire istruzioni vincolanti e di risolvere il contratto, l'accordo o il protocollo se il prestatore di servizi non ne rispetta le condizioni) b) stabilire condizioni dettagliate, compresi gli obblighi di comunicazione periodica e i relativi termini, che consentano all'organizzazione di produttori di esercitare un effettivo controllo sulle attività esternalizzate)	
26	Dall'insieme delle condizioni verificate, si può concludere che l'OP è in grado di assolvere all'attività principale.	
27	La OP ha preventivamente inserito sul SIAN le informazioni relative a quanto previsto dal Decreto?	
28	E' stato effettuato il controllo informatico e amministrativo nell'ambito del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e tramite verifica sul fascicolo aziendale presente sul portale AGEA/SIAN della rispondenza delle superfici e delle produzioni dichiarate dalla OP?	

**C . VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DELLO STATUTO AL
REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013**

		indicare SI , o NO o NP (non pertinente)	Riferime nto all'art./i dello statuto
1	Lo statuto della OP, impone ai propri aderenti l'obbligo di applicare in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole applicate dalla Organizzazione di Produttori? (Art. 153 par. 1, lett. a), del Regolamento (UE n. 1308/2013)		
2	Lo statuto della OP impone ai propri aderenti di aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto, di una data azienda ad una sola organizzazione di produttori? (Art. 153, par. 1, lett. b), del Regolamento (UE) n. 1308/2013)		
3	Lo statuto della OP, autorizza e disciplina le deroghe alla commercializzazione diretta? (Art. 5 del Decreto)		
4	Lo statuto della OP, impone ai propri aderenti l'obbligo di fornire le informazioni richieste a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette? (Art. 153 par. 1, lett. c), del Regolamento (UE) n. 1308/2013)		
5	Lo statuto della OP contiene le procedure per la determinazione, adozione e modifica delle regole di cui all'art. 153, par. 1 lett. a) del regolamento (UE) 1308/2013? (Art. 153, par. 1, lett. a), del Regolamento (UE) n. 1308/2013)		
6	Lo statuto della OP contiene l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento della organizzazione di produttori? (Art. 153, par. 2, lett. b), del Regolamento (UE) n. 1308/2013)		
7	Lo statuto della OP contiene le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese? (Art. 153, par. 2, lett. c), del Regolamento (UE) n. 1308/2013)		
8	Lo statuto della OP contiene le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, tra cui il mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalla organizzazione di produttori? (Art. 153, par. 2, lett. d), del Regolamento (UE) n. 1308/2013)		
9	Lo statuto della OP contiene le regole relative all'ammissione e al recesso dei soci, in particolare il periodo minimo di adesione che non può essere inferiore ad un anno? (Art. 153, par. 2, lett. e), del Regolamento (UE) n. 1308/2013) e art. 9 del regolamento delegato		
10	Lo statuto della OP contiene le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento della Organizzazione di Produttori?		

	(Art. 153, par. 2, lett. f), del Regolamento (UE) n. 1308/2013)		
11	Sono rispettate nello Statuto le regole per i soci non produttori stabilite dal Decreto?		
12	Sono rispettate nello Statuto le regole sulla percentuale massima del diritto di voto e delle quote o dei capitali previste dal Decreto, che una persona fisica o giuridica direttamente o indirettamente aderente può detenere?		

D. CONTROLLI IN LOCO

		indicare SI , o NO o NP (non pertinente)
1	E' stato effettuato il controllo in loco sulla rispondenza delle superfici e delle produzioni dichiarate dalla OP?	
2	Sono state controllate le superfici e le produzioni nel rispetto delle percentuali previste dall'allegato I al Decreto?	
3	I risultati dei controlli a campione di cui all'allegato I al Decreto sono stati estesi per proiezione alla totalità dei produttori aderenti alla OP richiedente il riconoscimento ed alle relative superfici e produzioni dichiarate?	
4	È stata accertata la presenza delle strutture, delle attrezzature, dei mezzi tecnici, del personale dipendente e la loro corrispondenza a quanto dichiarato nella domanda di riconoscimento?	

[luogo] / /

Il Responsabile del procedimento

Il Tecnico istruttore

Il Dirigente



*Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO
SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI

E DELL'UNIONE EUROPEA

PIUE V

SCHEMA DI LISTA DI CONTROLLO PER L'APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO DELL'ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI - ASSOCIAZIONE DI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI, COME PREVISTO DALL'ART. 50 DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/2115.

A . DATI IDENTIFICATIVI DELL'OP/AOP

Organizzazione di produttori		Codice IT	
Associazione di Organizzazioni di produttori		Codice IT	
OP/AOP transnazionale;	SI	NO	
Data di costituzione			
Data di riconoscimento			
Data dell'eventuale ultimo aggiornamento del riconoscimento			
Data di presentazione del programma operativo			
Ragione sociale (per esteso)			
Forma societaria (rif. art. 2, comma 5 del Decreto)	Lett. A	Lett. b	Lett. c
Sigla (se prevista)			

Sede legale		
Sede operativa effettiva		
n. di telefono		
n. fax		
e-mail		
pec		
Partita IVA		
Codice fiscale		
Prodotti per i quali è stato concesso il riconoscimento	Codice NC	prodotto

VERIFICA DEI CONTENUTI DEL PROGRAMMA OPERATIVO

B . FONDO DI ESERCIZIO

		indicare SI , o NO o NP (non pertinente)
1	È stato costituito il conto corrente dedicato per la gestione del Fondo di esercizio?	
2	L'OP ha definito il contributo finanziario al fondo di esercizio di cui all'art. 52, par. 2, lett. a) del Regolamento (UE) 2021/2115?	
3	Dagli atti esaminati si rileva che tutti i soci hanno la opportunità di beneficiare del fondo di esercizio e di partecipare democraticamente alle decisioni sull'uso di tale fondo?	
4	E' presente nello statuto della OP l'imposizione ai soci produttori di versare i contributi finanziari secondo quanto indicato dallo statuto stesso, per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio?	

5	Sono state definite le modalità di calcolo dei contributi finanziari?	
6	E' presente la procedura di finanziamento del fondo di esercizio?	
7	Sono presenti le informazioni a giustificazione delle diverse entità dei contributi?	
8	Sono presenti i documenti comprovanti la costituzione del fondo di esercizio?	

C . VALORE DELLA PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA

		indicare SI , o NO o NP (non pertinente)
1	Il valore della produzione commercializzata come dichiarato dalla OP ai fine della determinazione del Fondo di esercizio, si riferisce alla produzione dei soli soci produttori e include esclusivamente la produzione degli ortofrutticoli per i quali l'organizzazione di produttori è riconosciuta? (Art. 31, par. 1, del Regolamento delegato 2022/126)	
2	E' stata esclusa dal calcolo del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento la produzione dei soci usciti dall'organizzazione di produttori prima della presentazione del programma operativo? (capitolo 12.1 dell'allegato I al Decreto)	
3	E' stata considerata nel calcolo del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento il valore della produzione commercializzata dai soci nuovi arrivati? (capitolo 12.1 dell'allegato I).	
4	E' stato considerato nel calcolo del valore di produzione commercializzata il valore dei sottoprodotti? (art. 31 , par. 3 del Regolamento delegato UE 2022/126)	
5	Il valore della produzione commercializzata include il valore dei prodotti ritirati dal mercato, smaltiti nei modi indicati dall'art. 34, par. 4, del Regolamento (UE) n. 1308/2013, calcolato al prezzo medio degli stessi prodotti commercializzati dalla OP nel periodo di riferimento? (art.31, par. 4 del Regolamento delegato UE 2022/126)	
6	Per il calcolo del valore della produzione commercializzata sono state adottate le riduzioni relative ai prodotti eventualmente trasformati? (art. 31, par. 2 Regolamento delegato (UE) 2022/126)	
7	Dal calcolo del valore della produzione commercializzata è stata esclusa l'IVA e le spese di trasporto interno superiori a 300 km? (art.31, par. 6, lettere a) e b) del Regolamento delegato UE 2022/126)	
8	Il valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento è stato calcolato anche nella fase di uscita dalla AOP (art. 31, par. 7, del	

	Regolamento delegato UE 2022/126)	
9	Il valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento è stato calcolato anche nella fase di uscita dalla filiale (art. 31, par. 7 , del Regolamento delegato UE 2022/126)	
10	Se SI, è stato accertato che almeno il 90 % delle quote o del capitale della filiale appartenga ad una o più OP o AOP, eventualmente con il concorso di soci produttori?	
11	Se al controllo del 90% della filiale concorrono soci produttori, si ritiene che ciò contribuisce al conseguimento degli obiettivi elencati all'art. 152, par. 1, lett. c) del regolamento (UE) n. 1308/2013?	
12	Nel caso di riduzione della produzione imputabili ad avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie, sono stati inclusi nel calcolo del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento eventuali indennizzi percepiti nell'ambito di misure per l'assicurazione del raccolto o di misure equivalenti gestite dalla OP? (art. 31 par. 9 del Regolamento delegato UE 2022/126)	
13	In caso di esternalizzazione della commercializzazione, il valore della produzione commercializzata, è stato calcolato nella fasi di uscita dall'organizzazione di produttori?	
14	Il periodo di riferimento di dodici mesi prescelto inizia non prima del 1 gennaio dell'anno che precede di tre anni l'anno per il quale è richiesto l'aiuto e termina non oltre il 31 agosto dell'anno precedente l'anno per il quale è richiesto l'aiuto? (Art. 15 del Decreto)	
15	Il periodo di dodici mesi corrisponde al periodo contabile della OP?	
16	Se il valore di un prodotto è diminuito di almeno il 35 % per motivi non imputabili alla responsabilità dell'OP ed è stato pertanto utilizzato il valore della produzione commercializzata di tale prodotto nel precedente periodo di riferimento, è stato possibile accertare la correttezza di questo dato? (art. 32 par. 4 del regolamento delegato (UE) 2022/126	
17	Il massimale annuo dell'aiuto di cui all'art. 52 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, è stato calcolato in funzione del valore della produzione commercializzata nel corso del periodo di riferimento?	
18	Se la OP a causa del proprio recente riconoscimento non dispone di dati storici sufficienti relativi alla produzione commercializzata, è stato utilizzato il valore della produzione commercializzabile indicato e se del caso approvato ai fini del riconoscimento?	
19	Le informazioni sul valore della produzione commercializzata:	
	a) sono state puntualmente verificate per cui il valore della produzione commercializzata utilizzato per il calcolo del fondo di esercizio può considerarsi compiuto?	

b) sono state rilevate solo dalle dichiarazioni della OP, per cui il valore della produzione commercializzata utilizzato per il calcolo del fondo di esercizio deve essere puntualmente verificato dopo l'approvazione del programma operativo?	
---	--

D . CONTENUTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO

		indicare SI , o NO o NP (non pertinente)
1	E' indicata la durata del programma operativo?	
2	E' presente la descrizione della situazione iniziale basata, se del caso, sugli indicatori comuni iniziali?	
3	Il programma operativo è corredato degli allegati previsti dalle disposizioni nazionali, e della regolamentazione comunitaria vigente?	
4	E' stato indicato il bilancio di previsione e il calendario di esecuzione delle azioni per ognuno degli anni di attuazione del programma?	
5	Sono presenti gli indicatori come previsto dalla normativa nazionale e	
6	Sono descritti gli obiettivi del programma tenendo presenti le prospettive di produzione e sbocco, con una spiegazione di come il programma intenda contribuire alla strategia nazionale e come sia coerente con gli obiettivi di tale strategia compreso l'equilibrio tra le sue attività?	
7	La descrizione degli obiettivi, indica traguardi misurabili, in modo da facilitare il monitoraggio dei progressi compiuti gradualmente nell'attuazione del programma?	
8	E indicata e motivata l'assenza di rischi di doppio finanziamento?	
9	La descrizione indica in maniera adeguata in che grado le varie misure proposte siano complementari e coerenti con altre misure, comprese quelle finanziate da altri fondi dell'Unione, in particolare nell'ambito del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dei programmi di promozione approvati a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio?	
10	Sono presenti documenti comprovanti la costituzione di un fondo di esercizio?	
11	E' presente un impegno scritto dell'organizzazione di produttori a rispettare il disposto del regolamento (UE) n. 1308/2013	
12	E' presente un impegno scritto della OP che non ha beneficiato, né beneficerà, direttamente o indirettamente di alcun finanziamento dell'Unione o nazionale per azioni ammissibili a un aiuto a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 nel settore degli ortofrutticoli?	

13	Il programma comprende tre azioni ambientali? (Regolamento (UE) 2021/2115 art. 33, par. 5, lett. a)	
14	In aggiunta, il programma anche prevede la destinazione a tali azioni di almeno il 15% della spesa complessiva del fondo di esercizio? (Regolamento (UE) 2021/2115 art. 33, par. 5, lett. b)	
15	Le azioni ambientali sono conformi a quelle individuate nel piano strategico nazionale – intervento settoriale ortofrutta	
16	Le azioni ambientali rispettano le regole e le prescrizioni contenute nelle disposizioni nazionali ?	
17	Sono state escluse le azioni o spese figuranti nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/126?	
18	Sono presenti il verbale del Consiglio di Amministrazione e il verbale dell'assemblea che approvano il programma operativo?	
19	E' presente il foglio delle presenze firmato dai soci che hanno partecipato all'assemblea con cui è stato approvato il programma operativo?	
20	Esistono azioni la cui esecuzione è delegata ad una AOP?	
21	Se SI, tali azioni sono completamente descritte e la relativa spesa quantificata?	
22	Le spese preventivate rispettano, ove pertinenti, i massimali previsti dal Decreto e dalla circolare Mipaaf ed eventualmente dai prezziari regionali?	
23	Sono stati presentati i preventivi per le spese relative a investimenti in macchine, macchinari strutture, servizi di promozione ecc., nel numero stabilito dal Decreto o dalle specifiche disposizioni regolamentali?	
24	Sono stati rispettati limiti e le condizioni di equilibrio stabiliti nella normativa nazionale?	
25	E' stato rispettato il limite di un terzo della spesa prevista a titolo del programma operativo per le spese relative alla gestione e prevenzione delle crisi ?	
26	E' stata indicata dalla OP l'intenzione di voler esternalizzare alcune azioni del programma operativo?	
27	La coerenza e la qualità tecnica del programma possono ritenersi soddisfatte?	
28	La verifica sui costi previsti e i documenti di supporto consente di dare un giudizio positivo sulla fondatezza delle stime delle spese?	
29	La programmazione delle azioni previste da la ragionevole certezza che esse possano essere eseguite nei tempi previsti?	

E . AIUTO FINANZIARIO DELL'UNIONE

indicare
SI, o NO

		o NP (non pertinente)
1	L'aiuto richiesto è pari al massimo al 50% delle spese e al 4,1% del VPC dichiarato ed eventualmente accertato? (Art. 52, par. 1, del regolamento (UE) 2021/2115)	
2	Se l'aiuto richiesto supera il 4,1% del VPC dichiarato ed eventualmente accertato, la parte eccedente è destinata unicamente alle misure di prevenzione e gestione delle crisi e altri interventi connessi agli obiettivi dell'art.46 ? (Art. 52, par. 2, del regolamento (UE) 2021/2115)	
3	Se SI è rispettato il limite massimo del 4,6% del VPC dichiarato ed eventualmente accertato?	
4	Se l'OP ha richiesto l'aiuto in misura pari al 60% delle spese in applicazione del par. 3 dell'art. 52 del regolamento (UE) 2021/2115, l'esistenza della condizione è stata verificata?	
5	Se l'OP, ha previsto ritiri dal mercato con destinazione beneficenza e richiesto l'aiuto in misura pari al 100% delle spese relative, in applicazione del par. 4 dell'art. 34 del regolamento (UE) n. 1308/2013 , è stato accertato che i quantitativi previsti per questa destinazione non superino il 5% del volume della produzione commercializzata nei tre anni precedenti?	
6	Se l'OP ha applicato i paragrafi 3 e/o 4 dell'art. 34 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che comportano l'aiuto dell'unione in misura superiore al 50% delle spese è stato verificato che il Fondo di esercizio sia stato determinato tenendo conto della riduzione che ne consegue?	

F . CONTROLLI IN LOCO

		indicare SI , o NO o NP (non pertinente)
1	Sono stati eseguiti controlli in loco?	
2	I controlli in loco sono stati eseguiti presso:	
	a) le strutture dell'OP?	
	b) le strutture dei soci?	
	c) le aziende dei soci?	

[luogo] / /

Il Responsabile del procedimento

Il Tecnico istruttore

Il Dirigente

Appendice 1c - Tabella (da redigere in formato Excel) di approvazione degli interventi e delle spese del programma operativo

OP _____

Programma operativo ____/____ annualità _____

Obiettivo	Tipo di intervento	Intervento		Descrizione intervento	Specifiche, dimensioni, n. unità, ecc.	esecutivo annuale		modifica in corso d'anno		Note in variazione	
						Richiesto	Approvato	Vaiazione	Richiesto		Approvato
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l	

SPESE GENERALI												
TOTALE FONDO DI ESERCIZIO												

Per gli interventi per i quali l'OP inserisce solo una quota parte della spesa, deve essere indicata in una apposita tabella la spesa complessiva sulla quale la Regione ha effettuato la valutazione di congruità

RIEPILOGO

Obiettivo		ESECUTIVO ANNUALE		MODIFICA IN CORSO D'ANNO	
		Richiesto	Approvato	Richiesto	Approvato
1	3.1				
2	3.2				
3	1				
	2				
4	6				
5	4				
	5				
6	7				
Spese Generali					
TOTALE FONDO DI ESERCIZIO					

Legenda

- a) Codice Obiettivo come da Sommario
- b) Codice come da Sommario
- c) Codice come da Sommario
- d) Codice Intervento come da Sommario
- e) Descrizione dell'intervento
- f) Ulteriori specifiche inerenti l'intervento
- g) Importo richiesto in fase di presentazione della Modifica Annuale
- h) Importo approvato in fase di approvazione della Modifica Annuale
- i) Importo variato in modifica: contrassegnare solo con una X
- j) Importo richiesto in fase di presentazione della Modifica in corso d'anno
- l) Importo approvato in fase di approvazione della Modifica in corso d'anno

Sommario (V)

1. Obiettivo - Incrementare il valore commerciale dei prodotti
3.1. Misura - Incremento del valore commerciale dei prodotti e miglioramento della commercializzazione, inclusi gli investimenti in beni materiali.
A <u>Tipo di Azione - Acquisizione di capitale fisso</u>
A.1 Acquisto, costruzione o miglioramento di magazzini di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e trasformazione
A.2 Acquisto o miglioramento di impianti di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e trasformazione
A.3 Acquisto, costruzione o miglioramento di piattaforme logistiche
A.4 Acquisto, costruzione o miglioramento e/o allestimento punti vendita dell'OP
A.5 Acquisto di terreni non edificati per la costruzione di magazzini di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e trasformazione, piattaforme logistiche e punti di vendita dell'OP (la spesa ammissibile non può essere superiore al 10% del costo complessivo dell'investimento considerato)
A.6 Acquisto di macchine, attrezzature e contenitori per la gestione dei flussi di magazzino
A.7 Acquisto di accessori per allestire un mezzo al trasporto frigorifero o in atmosfera controllata
A.8 Acquisto di hardware per il monitoraggio delle fasi di commercializzazione, anche ai fini della tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti
A.9 Acquisto di hardware per la gestione dei flussi di magazzino
A.10 Acquisto di hardware per le vendite online
A.11 Investimenti in azioni societarie finalizzati al conseguimento degli obiettivi del programma operativo
A.12 Acquisto di software per il monitoraggio delle fasi di commercializzazione, anche ai fini della tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti
A.13 Acquisto di software per la gestione dei flussi di magazzino
A.14 Acquisto di software per le vendite online
A.15 Acquisto di marchi commerciali da parte ed a uso esclusivo dell'OP/AOP e filiale di cui all'art.22 (8) del Reg. UE 2017/891.
B <u>Tipo di Azione - Altre forme di acquisizione di capitale fisso</u>
B.1 Leasing o locazione di magazzini di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e trasformazione
B.2 Leasing o locazione di impianti di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e trasformazione
B.3 Leasing o locazione di piattaforme logistiche
B.4 Locazione di uffici commerciali all'estero
B.5 Leasing o noleggio di macchinari, attrezzature per la gestione dei flussi di magazzino
B.6 Leasing o noleggio di hardware/software per il monitoraggio delle fasi di commercializzazione, anche ai fini della tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti
B.7 Leasing o noleggio di hardware/software per la gestione dei flussi di magazzino
B.8 Leasing o noleggio di hardware/software per la vendita online
B.9 Locazione di punti vendita dell'OP
C <u>Tipo di Azione - Altre azioni</u>
C.1 Assistenza tecnica per il miglioramento delle condizioni di commercializzazione
C.2 Servizi di consulenza inerenti a operazioni di fusione di OP e creazione di OP e AOP transazionali
C.3 Servizi di consulenza per la realizzazione di marchi commerciali dell'OP/AOP e della filiale di cui all'art.22 (8)
C.4 Registrazione di marchi commerciali dell'OP/AOP e filiale di cui all'art.22 (8)

2. Obiettivo - Promuovere l'immissione sul mercato della produzione dei soci
3.2. Misura - Promozione dei prodotti, freschi o trasformati e attività di comunicazione diverse da quelle di promozione e di comunicazione realizzate nell'ambito delle misure di prevenzione e gestione delle crisi.
C <u>Tipo di Azione - Altre azioni</u>
C.1 Utilizzo di spazi per campagne promozionali e di comunicazione riguardanti i marchi di fabbrica/commercio di OP/AOP/filiali e marchi di qualità (art.22 (8))
C.2 Locazione ed allestimento degli spazi per la partecipazione a fiere ed eventi o per iniziative di comunicazione
C.3 Sponsorizzazioni di attività sportive ed altri eventi
C.4 Realizzazione di materiale promozionale
C.5 Organizzazione di attività di incoming
C.6 Servizi per la progettazione e la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione
C.7 Servizi per la progettazione e la realizzazione di spazi fieristici, eventi ed iniziative di promozione e di comunicazione
C.8 Servizi di consulenza per la progettazione e realizzazione di siti web dell'OP e applicazioni connesse
3. Obiettivo - Assicurare l'adeguamento della produzione alla domanda in termini qualitativi e quantitativi
I <u>Misura - Pianificazione della produzione, compresi gli investimenti in beni materiali.</u>
A <u>Tipo di Azione - Acquisizione di capitale fisso</u>
A.1 Realizzazione di impianti colturali aventi carattere pluriennale
A.1.1 Spese di impianto di colture arboree ed attività connesse
A.1.2 Spese di impianto e attività connesse per albicocco, susino, ciliegio, actinidia, kaki, melo, pero, pesco (comprese nettarine e percoche), melograno, fico e agrumi e pistacchio
A.1.3 Spese di impianto e attività connesse per Uva da tavola
A.1.4 Spese di impianto e attività connesse per Asparago verde e bianco
A.1.5 Spese di impianto e attività connesse per Carciofo
A.1.6 Spese di impianto e attività connesse per Fragola
A.1.7 Spese di impianto e attività connesse per Nocciolo
A.1.8 Spese di impianto e attività connesse per Noce
A.1.9 Spese di impianto e attività connesse altre colture
A.1.10 Spese per acquisto di materiale vegetativo o propagativo altre colture
A.1.11 Spese per materiale vivaistico per Melograno
A.1.12 Spese per materiale vivaistico per Asparago verde e bianco
A.1.13 Spese per materiale vivaistico per Carciofo
A.1.14 Spese per materiale vivaistico Piccoli frutti (Lampone, Mirtillo, Mora, Ribes, Uva spina)
A.2 Realizzazione di reinnesto o sovrainnesti di frutteti
A.3 Acquisto e messa in opera di strutture per le produzioni in coltura protetta e relativi materiali di copertura di durata pluriennale
A.3.1 Serre a tunnel e tunnel con peso struttura tra 4 e 5 kg/ m2
A.3.2 Serre a tunnel e tunnel con peso struttura tra 6 e 10 kg/ m2
A.3.3 Serre e serre a tunnel con peso struttura tra 9 e 12 kg/ m2
A.3.4 Serre con peso struttura tra 14 e 16 kg/ m2
A.3.5 Serre con peso struttura > a 16 kg/ m2
A.3.6 Altre serre e serre a tunnel
A.3.7 Materiale plastico di copertura per serre a tunnel e tunnel

A.3.8	Acquisto e messa in opera di altre strutture per le produzioni in coltura protetta e relativi materiali di copertura di durata pluriennale
A.4	Acquisto e messa in opera di impianti per la produzione fuori suolo
A.5	Acquisto di materiali per favorire la destagionalizzazione del periodo di raccolta, quali i teli plastici per l'anticipo o il posticipo della maturazione dell'uva da tavola
A.6	Acquisto di macchine ed attrezzature per la semina/trapianto, raccolta e altre operazioni colturali specifiche per le colture ortofrutticole
A.7	Acquisto di mezzi per il trasporto interno all'OP
A.8	Acquisto di hardware per la gestione della base sociale, delle superfici e per il monitoraggio della produzione e dei conferimenti
A.9	Acquisto di licenze di coltivazione di determinate cultivar
A.10	Acquisto software per la gestione della base sociale, delle superfici e per il monitoraggio della produzione e dei conferimenti
B	<u>Tipo di Azione - Altre forme di acquisizione di capitale fisso</u>
B.1	Leasing o noleggio di macchine ed attrezzature per la semina/trapianto, raccolta e altre operazioni colturali specifiche per le colture ortofrutticole
B.2	Leasing di mezzi di trasporto interno
B.3	Leasing o noleggio di hardware e software per la gestione della base sociale, delle superfici e per il monitoraggio della produzione e dei conferimenti
B.4	Leasing di strutture per le produzioni in coltura protetta
2	<i>Misura - Miglioramento o mantenimento della qualità dei prodotti, freschi e trasformati, inclusi gli investimenti in beni materiali.</i>
A.	<u>Tipo di Azione - Acquisizione di capitale fisso</u>
A.1	Acquisto e messa in opera di impianti di irrigazione/microirrigazione
A.1.1	Ali gocciolanti ad utilizzo non ripetuto
A.1.2	Acquisto e messa in opera di altri impianti di irrigazione/microirrigazione
A.2	Acquisto e messa in opera di impianti di fertilizzazione
A.3	Acquisto e messa in opera di impianti di copertura e barriere a difesa delle colture, quali antigrandine, antibrina, antiventto, antipioggia, ombreggianti, antinsetto
A.3.1	Antigrandine frutteto classico o a capannina
A.3.2	Antigrandine frutteto a reti piane
A.3.3	Antigrandine frutteto ad elastici
A.3.4	Antigrandine per uva da tavola
A.3.5	Antipioggia per ciliegio a capannina
A.3.6	Antipioggia per ciliegio a reti piane
A.3.7	Antipioggia actinidia a capannina
A.3.8	Antipioggia actinidia a tunnel
A.3.9	Altri impianti antigrandine
A.3.10	Altri impianti antipioggia
A.3.11	Reti ombreggianti fino al 40%
A.3.12	Reti ombreggianti oltre al 40%
A.3.13	Reti frangiventto
A.3.14	Barriere antilumaca
A.3.15	Reti antinsetto per colture orticole
A.3.16	Altre strutture di protezione tramite reti e barriere
A.3.17	Reti antinsetto per frutteti (impianto monoblocco)
A.3.18	Reti antinsetto per frutteti (impianto monofila)

A 3.19	Reti antinsetto per frutteti (impianto perimetrale)
A.4	Acquisto di materiale per il miglioramento in campo della qualità dei prodotti, quali teli riflettenti
A.5	Acquisto di macchinari, attrezzature e apparecchiature per preservare e migliorare la qualità dei prodotti a partire dalla fase post-raccolta a quella di immissione sul mercato
A.6	Acquisto di hardware per il monitoraggio della qualità dei prodotti
A.7	Acquisto di brevetti e licenze concernenti nuove tecnologie di prodotto e di processi produttivi
A.8	Acquisto di software per il monitoraggio della qualità dei prodotti
B.	<u>Tipo Azione - Altre forme di acquisizione di capitale fisso</u>
B.1	Leasing o noleggio di macchinari, attrezzature e apparecchiature per preservare e migliorare la qualità dei prodotti
B.2	Leasing o noleggio di hardware/software per il monitoraggio della qualità dei prodotti
C.	<u>Tipo Azione - Altre azioni</u>
C.1	Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell'innovazione nella tecnica colturale delle piante arboree
C.1.1	Potatura verde e Diradamento manuale dell'actinidia (kiwi)
C.1.2	Diradamento manuale tardivo dell'albicocco
C.1.3	Diradamento manuale del pero
C.1.4	Potatura verde e Diradamento manuale del melo
C.1.5	Potatura verde e Diradamento manuale del susino
C.1.6	Potatura verde e Diradamento grappoli uva da tavola
C.1.7	Altre spese specifiche autorizzate dalla Regione / Provincia per miglioramento della qualità per mezzo dell'innovazione nella tecnica colturale delle piante arboree
C.1.8	Potatura verde pesche, nettarine e percoche
C.1.9	Potatura verde dell'albicocco
C.1.10	Potatura verde del ciliegio negli impianti fitti
C.1.11	Potatura verde degli agrumi
C.1.12	Potatura verde del kaki
C.1.13	Potatura straordinaria del castagno
C.1.14	Potatura di riequilibrio vegetativo del nocciolo
C.1.15	Scozzolatura del Fico d'India
C.1.16	Incisione anulare per la vite da uva da tavola
C.1.17	Diradamento e potatura verde del fico d'India
C.1.18	Piegatura e legatura dei succhioni nel limone allevato con pergolato
C.1.19	Potatura verde del mandorlo
C.2	Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell'innovazione nella tecnica colturale delle piante ortive
C.2.1	Imbianchimento di talune colture orticole
C.2.2	Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) – pomodoro
C.2.3	Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) – peperone
C.2.4	Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) – melanzana
C.2.5	Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) - melone, anguria, cetriolo
C.2.6	Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) – zucchino
C.2.7	Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) – fragola
C.3	Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell'innovazione nella tecnica di trattamento dei prodotti
C.3.1	Spugnatura del fittone – radicchio
C.3.2	Spugnatura del fittone – insalate
C.3.3	Spugnatura del fittone – finocchio

C.3.4	Doppia raccolta castagne
C.3.5	Doppia raccolta nocciole
C.3.6	Arrossamento in melaio della mela annurca
C.3.7	Miglioramento qualitativo del prodotto di IV gamma – gestione della catena del freddo ed asciugatura del prodotto
C.3.8	Impiego TNT e tessuti similari
C.3.9	Copertura con tunnel mobili a breve durata
C.4	Spese specifiche per il controllo del rispetto delle norme di cui al titolo II del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, della normativa fitosanitaria e dei tenori massimi di residui
C.5	Assistenza tecnica per mantenere ed elevare il livello di qualità dei prodotti
C.5.1	Tecnico responsabile del controllo delle produzioni in campo
C.5.2	Tecnico responsabile del controllo dei campioni di merce in entrata
C.5.3	Tecnico responsabile del controllo dei parametri di conservazione del prodotto
C.5.4	Tecnico responsabile del controllo delle linee di lavorazione del prodotto fresco
C.5.5	Tecnico responsabile del controllo delle linee di trasformazione delle produzioni
C.5.6	Tecnico responsabile del controllo della logistica e qualità della merce in uscita (fresco e trasformato)
C.5.7	Tecnico responsabile del controllo qualità o responsabile della gestione sistemi di qualità
C.6	Servizi di consulenza per l'introduzione di sistemi certificati di qualità
C.7	Spese di prima certificazione per l'introduzione di sistemi di qualità, standard commerciali compresi
4. Obiettivo - Prevenzione e gestione delle crisi	
6 Misura - Azioni di prevenzione e gestione delle crisi	
A. <u>Tipo Azione - Acquisizione di capitale fisso</u>	
A.1	Reimpianto di frutteti quando si rende necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dell'autorità competente dello Stato membro (le spese di reimpianto nell'ambito della Misura 6 possono essere al massimo pari al 20% della spesa totale dell'annualità considerata del programma operativo)
A.1.1	spese di impianto e attività connesse per colture frutticole
A.1.2	spese per acquisto di materiale vegetativo o propagativo
B. <u>Tipo Azione - Altre forme di acquisizione di capitale fisso</u>	
B.1	Investimenti che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato
B.1.1	Locazione di magazzini dotati di impianti di frigo-conservazione e di stoccaggio
C. <u>Tipo Azione - Altre azioni</u>	
C.1	Promozione e comunicazione, a titolo di prevenzione o durante il periodo di crisi
C.1.1	Acquisto di spazi sui media per campagne promozionali e di comunicazione nei limiti consentiti dai regolamenti comunitari
C.1.2	Locazione ed allestimento degli spazi per iniziative di comunicazione
C.1.3	Servizi per la progettazione e la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione
C.1.4	Spese connesse alla negoziazione, attuazione e gestione dei protocolli fitosanitari con i Paesi terzi nel territorio dell'UE
C.2	Ritiri dal mercato
C.2.1	Distribuzione gratuita a opere di beneficenza o enti caritativi
C.2.2	Realizzazione di biomasse a fini energetici
C.2.3	Alimentazione animale
C.2.4	Trasformazione industriale no food, compresa la distillazione in alcool
C.2.5	Biodegradazione o compostaggio
C.3	Assicurazione del raccolto

C.3.1	Polizze assicurative stipulate dalle OP a parziale copertura delle perdite commerciali subite in conseguenza di calamità naturali, avversità atmosferiche, fisiopatie e infestazioni parassitarie
C.4	Fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori.
C.5	Sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione e contributi finanziari per ricostituire i fondi di mutualizzazione
5. Obiettivo – Promuovere la conoscenza e sviluppare il potenziale umano	
4 Misura - Ricerca e produzione sperimentale, inclusi gli investimenti in beni materiali	
A. <u>Tipo Azione - Acquisizione di capitale fisso</u>	
A.1	Acquisto della licenza per l'attività di sperimentazione
B. <u>Tipo Azione - Altre forme di acquisizione di capitale fisso</u>	
B.1	Locazione dei terreni
B.2	Noleggio delle macchine, attrezzature ed apparecchiature per le attività di ricerca e sperimentazione
C. <u>Tipo Azione - Altre azioni</u>	
C.1	Servizi di consulenza per la progettazione e realizzazione dell'attività di ricerca e sperimentazione
C.2	Servizi di consulenza per la realizzazione di ricerche in campo economico, quali le ricerche di mercato, gli studi di fattibilità, l'andamento dei consumi riguardanti andamento dei consumi e lo sviluppo di nuovi prodotti e mercati
C.3	Servizi di consulenza per la valutazione dei risultati delle azioni ambientali e delle azioni di promozione e comunicazione Spese specifiche per le produzioni sperimentali e ricerca
C.4	Attività divulgativa dei risultati del progetto di ricerca e sperimentazione
C.5	Altre spese specificatamente connesse all'esecuzione del progetto di ricerca, sostenute dall'Op e dall'istituzione scientifica
5 Misura - Formazione (diverse da quelle realizzate nell'ambito delle misure di prevenzione e gestione delle crisi) e scambio di azioni di buone pratiche e azioni volte a promuovere l'accesso ai servizi di consulenza e assistenza tecnica	
C. <u>Tipo Azione C – Altre Azioni</u>	
C.1	Locazione ed allestimento di spazi per le attività di formazione
C.2	Scambio di buone pratiche
C.3	Promozione all'accesso della base associativa ai servizi di consulenza
C.4	Attività divulgative anche legate ai progetti di ricerca e sperimentazione
C.5	Spese per la partecipazione a corsi di formazione per risorse umane delle OP, delle AOP, delle filiali controllate per almeno il 90% e per i soci, compreso vitto ed alloggio
C.6	Spese per docenze legate ai corsi di formazione
6. Obiettivo – Salvaguardare e proteggere l'ambiente	
7 Misura - Azioni ambientali di cui all'articolo 33 (5), del regolamento (UE) n 1308/2013, inclusi gli investimenti in beni materiali	
A. <u>Tipo Azione - Azioni identiche ad impegni agroclimatico-ambientali o ad impegni di agricoltura biologica di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n 1305/2013, previsti nel quadro del programma di Sviluppo rurale dove sono ubicate le aziende dell'OP</u>	
A.1	Produzione integrata
A.2	Produzione biologica

A.3	Inerbimento degli interfilari
A.4	Infrastrutture verdi
B.	<u>Tipo Azione - Investimenti a valenza ambientale</u>
B.1	Miglioramento degli impianti di irrigazione
B.1.1	Sostituzione di impianti irrigui esistenti con impianti più efficienti ed efficaci, del tipo a goccia o simili
B.1.2	Miglioramento di sistemi di irrigazione esistenti
B.2	Sistemi per il recupero e trattamento dell'acqua
B.2.1	Realizzazione di impianti e strutture per il recupero delle acque piovane ed il loro stoccaggio
B.2.2	Realizzazione di impianti e strutture per il trattamento degli effluenti, la prevenzione della stagnazione dell'acqua, nonché di gestione degli scarichi
B.2.3	Realizzazione di impianti e strutture per la separazione delle acque di processo e la riduzione delle acque destinate alla depurazione
B.2.4	Realizzazione di impianti e strutture per la depurazione delle acque
B.2.5	Realizzazione di impianti e strutture per il riutilizzo delle acque provenienti dai depuratori o da impianti di raffreddamento o dalle pompe a vuoto
B.2.6	Sostituzione, trasformazione, miglioramento di impianti esistenti di cui ai punti precedenti
B.3	Introduzione e miglioramento di sistemi per la riduzione delle emissioni gassose e delle polveri
B.3.1	Realizzazione di impianti in grado di ridurre le emissioni in atmosfera di CO ₂ e/o di altri inquinanti dell'aria, nonché la sostituzione o trasformazione di quelli già esistenti
B.3.2	Realizzazione di impianti in grado di abbattere le polveri (es: cicloni, filtri, ecc.), nonché la sostituzione o la trasformazione di quelli già esistenti
B.4	Introduzione di sistemi di produzione energetica combinata (co-trigenerazione)
B.4.1	Realizzazione di impianti di produzione combinata (sistemi di cogenerazione/trigenerazione), nonché la sostituzione o trasformazione di quelli già esistenti
B.5	Introduzione di impianti di energia da fonti rinnovabili
B.5.1	Realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (impianti eolici, fotovoltaici, biogas), nonché la sostituzione o trasformazione di quelli già esistenti
B.6	Realizzazione di impianti collettivi di preparazione e/o distribuzione di miscele di fitofarmaci e fertilizzanti
B.6.1	Realizzazione di strutture ed impianti per la preparazione e/o la distribuzione di miscele di formulati fitosanitari, nonché adeguamento/ammodernamento di strutture già esistenti
B.7	Realizzazione di impianti di lavaggio delle attrezzature utilizzate per la distribuzione dei fitofarmaci e di sistemi di gestione dei relativi reflui
B.7.1	Realizzazione di strutture ed impianti per il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci e la gestione delle acque reflue, nonché adeguamento/ammodernamento di strutture già esistenti
B.8	Introduzione di sistemi per l'agricoltura di precisione e di macchine e mezzi tecnici che consentono la riduzione dell'impatto ambientale
B.8.1	Realizzazione di sistemi per l'agricoltura di precisione e di macchine, attrezzature e mezzi tecnici che consentono la riduzione dell'impatto ambientale
B.9	Realizzazione di centri di compostaggio
B.9.1	Realizzazione di stazioni di compostaggio conformi alla normativa in materia, per la produzione di compost a partire da residui colturali e/o scarti organici di lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli
C.	<u>Tipo Azione - Altre azioni diverse da quelle di cui alle lettere A) e B), anche se non legate direttamente o indirettamente ad una particella di terreno</u>
C.1	Utilizzo di tecniche, prodotti e materiali a ridotto impatto ambientale
C.1.1	Applicazione di materiale specifico a breve durata e teli foto e biodegradabili per il contenimento delle erbe infestanti e dei patogeni - Impiego di teli pacciamanti tradizionali
C.1.2	Applicazione di materiale specifico a breve durata e teli foto e biodegradabili per il contenimento delle erbe infestanti e dei patogeni - Impiego di teli pacciamanti foto/biodegradabili
C.1.3	Applicazione di materiale specifico a breve durata e teli foto e biodegradabili per il contenimento delle erbe infestanti e dei patogeni - Impiego di teli per solarizzazione

C.1.4	Applicazione di prodotti per la confusione/disorientamento sessuale per il controllo dei fitofagi nei frutteti, nell'uva da tavola e nelle ortive
C.1.5	Applicazione di prodotti per lotta biologica (quali feromoni, predatori come insetti, funghi, batteri, virus) e altri prodotti di origine biologica
C.1.6	Impiego di insetti pronubi in alternativa a prodotti chimici stimolanti la fecondazione
C.1.7	Ripristino manuale dei letti di coltivazione delle fungaie
C.2	Utilizzo di piante e semi resistenti e di sementi e piantine biologiche
C.2.1	Messa a dimora di piantine orticole innestate su piede resistente ad avversità biotiche e abiotiche
C.2.2	Messa a dimora di piantine orticole ottenute da semi, o utilizzo dei semi stessi, caratterizzati da resistenze genetiche specifiche per avversità biotiche e abiotiche
C.2.3	Messa a dimora di semi o piantine orticole ottenute da produzione biologica
C.3	Trasporto combinato
C.3.1	Trasporto combinato gomma / ferrovia
C.3.2	Trasporto combinato gomma / nave
C.3.3	Trasporto combinato gomma / nave Sardegna-Nord Italia
C.4	Gestione eco-compatibile del suolo
C.4.1	Sovescio con piante biocide
C.4.2	Interramento di prodotti ad effetto biocida
C.4.3	Impiego di ammendanti compostati.
C.5	Produzione integrata
C.6	Difesa integrata volontaria
C.7	Assistenza Tecnica Agronomica per migliorare o mantenere un elevato livello di protezione dell'ambiente
C.7.1	Assistenza tecnica Produzione integrata (A.1 e C.5)
C.7.2	Assistenza tecnica Produzione biologica (A.2)
C.7.3	Assistenza tecnica per l'Applicazione di materiale specifico (C.1.1-C.1.2-C.1.3)
C.7.4	Assistenza tecnica per la confusione/disorientamento sessuale per il controllo dei fitofagi nei frutteti, nell'uva da tavola e nelle ortive (C.1.4)
C.7.5	Assistenza tecnica per l'applicazione di prodotti per lotta biologica (quali feromoni, predatori come insetti, funghi, batteri, virus) e altri prodotti di origine biologica (C.1.5)
C.7.6	Assistenza tecnica per l'Impiego di insetti pronubi in alternativa a prodotti chimici stimolanti la fecondazione (C.1.6)
C.7.7	Assistenza tecnica per l'Utilizzo di piante e semi resistenti e di sementi e piantine biologiche ad utilizzo industriale (C.2)
C.7.8	Assistenza tecnica per l'Utilizzo di piante e semi resistenti e di sementi e piantine biologiche per le colture da consumo fresco (C.2)
C.7.9	Assistenza tecnica per la gestione eco-compatibile del suolo (C.4)
C.7.10	Assistenza tecnica Difesa integrata volontaria (C.6)

Appendice 2a – tab 1

REGIONE

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE ORTOFRUTTICOLA REGIONALE – (valori espressi in €)

Prodotti	2----	2----	2----
1) Ortaggi * (COD. 04100)			
2) Agrumi * (COD. 06200)			
3) Frutta* (COD. 06100 + COD. 06300)			
6) Uva da tavola**			
TOTALE			

* dati EUROSTAT

** dati ISTAT. Il database di EUROSTAT non contiene la voce “uva da tavola” a livello regionale.

MARCHE						
MOLISE						
P.A. TRENTO						
P.A. BOLZANO						
PIEMONTE						
PUGLIA						
SARDEGNA						
SICILIA						
TOSCANA						
UMBRIA						
VALLE D'AOSTA						
VENETO						
TOTALE		€		€		€
		-		-		-

totale VPC da conteggiare	€	€	€
	-	-	-

Appendice 2b – tab 2

APPLICAZIONE ART. 53 DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 - AIUTI RICHIESTI PER LA PRODUZIONE OTTENUTA IN REGIONI CON LIVELLO DI ORGANIZZAZIONE INFERIORE AL 20%, DA OP RICONOSCIUTE NELLE REGIONI MEDESIME.

Regione ..

a			b			c			d	e	f
OP che hanno presentato l'annualità del programma operativo per il 2--- ed eventuale AOP per il tramite della quale programma è stato presentato			VPC utilizzato per la determinazione del fondo di esercizio 2--- (000 di euro)			Importo del fondo di esercizio approvato per il 2--- (000 di euro)			Contributo finanziario comunitari o previsto sulla quota regionale del Fondo di esercizio (000 di euro)	contributo finanziario dei soci previsto sulla quota regionale del Fondo di esercizio (000 di euro)	aiuto finanziari o nazionale massimo (e x 0,80) (000 di euro)
CO D. IT	NOME	COD. AOP	totale	di cui nella Regione	in altre Regioni	totale	di cui imputato alla Regione (000 di euro)	di cui imputato ad altre Regioni (000 di euro)			
IT--											

Appendice 2b – tab 3

APPLICAZIONE ART. 53 DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/2115- AIUTI RICHIESTI PER LA PRODUZIONE OTTENUTA IN REGIONI CON LIVELLO DI ORGANIZZAZIONE INFERIORE AL 20%, DA OP RICONOSCIUTE IN ALTRE REGIONI.

Regione

a			b			c		d	e	f
OP che hanno presentato l'annualità del programma operativo per il 2--- ed eventuale AOP per il tramite della quale programma è stato presentato			VPC utilizzato per la determinazione del fondo di esercizio 2--- (000 di euro)			Importo del fondo di esercizio (F.E.) approvato per il 2--- (000 di euro)		Contributo finanziario o comunitario previsto sulla quota del F.E. delle regioni < 20%	contributo finanziario dei soci previsto sulla quota del F.E. delle regioni < 20%	aiuto finanziario nazionale massimo (e x 0,80) (000 di euro)
COD. IT	NOME	COD AOP	totale	di cui in Regioni con indice di organizzazione inferiore al 20%	Regioni con indice di organizzazione inferiore al 20%	totale	di cui in Regioni con indice di organizzazione inferiore al 20%			

				Regio ne	importo		Region e	importo	(000 di euro)		
IT--											